

LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE
DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

Con il supporto di



DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA
SCHOOL OF LAW

ISSN 2612-2103

Rivista classificata scientifica per il settore IUS 17 da Anvur



NUMERO 3\2024

- **Necessaria illiceità e struttura sanzionatoria dei reati ambientali alla luce della direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente di G.M. VAGLIASINDI**
- **Soglie di punibilità e modelli di selezione quantitativa dell'illecito nella nuova direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente di E. PENCO**
- **La confisca "allargata" nel micro-sistema degli ecodelitti. Evoluzioni ed involuzioni normative tra diritto interno e fonti sovranazionali di M. PIERDONATI**
- **Il ripristino dello stato dei luoghi nel sistema francese di protezione penale dell'ambiente. Scenari presenti e futuribili alla luce della direttiva (UE) 2024/1203 di F. HELFERICH**
- **Osservatori (normativa, dottrina, giurisprudenza)**



**IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI NEL SISTEMA FRANCESE DI
PROTEZIONE PENALE DELL'AMBIENTE. SCENARI PRESENTI E FUTURIBILI
ALLA LUCE DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/1203**

**ENVIRONMENTAL REMEDIATION IN THE FRENCH SYSTEM OF
ENVIRONMENTAL CRIMINAL PROTECTION: CURRENT AND FUTURE
SCENARIOS IN LIGHT OF DIRECTIVE (EU) 2024/1203**

di Federica HELFERICH

Abstract. Il lavoro analizza il sistema francese di tutela penale dell'ambiente prendendo in esame i molteplici istituti sostanziali e processuali che, attraverso una dinamica *lato sensu* premiale ovvero in chiave punitiva, consentono una reintegrazione dell'offesa ambientale. Tali istituti (*transaction pénale environnementale; convention judiciaire d'intérêt public environnementale; ajournement du prononcé de la peine avec injonction* in ambito ambientale; ordine di ripristino e *sanction-réparation*) sono esaminati sia nell'ambito del rispettivo contesto legislativo, dogmatico e di *enforcement*, sia alla luce della recente Direttiva (UE) 2024/1203, in relazione alla quale l'attuale sistema francese di tutela ambientale risulta solo parzialmente *compliant*. A conclusione della disamina delle differenti forme di rimessa in pristino dello stato dei luoghi (*remise en l'état des lieux*), il lavoro evidenzia le criticità emerse e formula delle ipotesi correttive in ottica *de iure condendo*.

Abstract. The paper deals with the French legal framework of protection of the environment through criminal law by proving an in-depth analysis of the several legal figures aiming at assuring the reinstatement of the environment, by means of a rewarding or of a punitive approach. To this end, the relevant legal figures (*transaction pénale environnementale; convention judiciaire d'intérêt public environnementale; ajournement du prononcé de la peine avec injonction* in environmental matters, environmental recovery order; *sanction-réparation*) are investigated both in the light of their legislative, doctrinal and enforcement framework, and in view of Directive (EU) 2024/1203, with whom the actual French legal system appears to be only partially compliant. Upon exam of the different forms of reinstatement of the environment (*remise en l'état des lieux*), the paper highlights the main issues that have emerged and formulates corrective proposals from a *de iure condendo* perspective.

Parole chiave: Misure premiali, diritto penale ambientale francese, *remise en l'état des lieux*, Direttiva (UE) 2024/1203

Key words: Incentive measures, French environmental criminal law, *remise en l'état des lieux*, Directive (UE) 2024/1203



SOMMARIO. 1. Introduzione. L'obiettivo generale di adattamento della risposta punitiva al reato nel sistema penale francese: inquadramento degli istituti transattivi e sospensivi fondati sul comportamento *post delictum* e della pena della sanzione-riparazione. – 1.1. Gli istituti transattivi nell'ambito delle misure alternative all'esercizio dell'azione penale: la transazione penale (*transaction pénale*) e la convenzione giudiziaria di interesse pubblico (*convention judiciaire d'intérêt public*). – 1.2. Gli istituti sospensivi nel prisma dell'individualizzazione della pena: la *dispense de peine* e l'*ajournement du prononcé de la peine avec injonction*. – 1.3. L'ambigua pena della *sanction-réparation*. – 2. L'obiettivo specifico di adattamento della risposta punitiva al reato ambientale: specializzazione del sistema di *law enforcement* ed evoluzione in senso ripristinatorio del diritto penale ambientale europeo e francese. – 2.1. La strategia europea e francese per una catena di contrasto specializzata alla criminalità ambientale. – 2.2. La "specializzazione" della risposta sanzionatoria ai reati ambientali in Europa e in Francia. – 2.3. – Gli orientamenti del Ministero della Giustizia francese sugli istituti ripristinatori premiali: criteri per un adattamento "meritato" della risposta penale al reato ambientale. – 3. La *remise en l'état des lieux* nel diritto penale ambientale francese, tra incentivo e coazione al ripristino. – 3.1. Le possibilità ripristinatorie negli istituti transattivi ambientali: il Pubblico ministero tra omologazione e negoziazione di percorsi ripristinatori. – 3.1.1. La gestione amministrativa del conflitto ambientale nella *transaction pénale environnementale* (art. L 173-12 C. env.). – 3.1.2. La *convention judiciaire d'intérêt public* ambientale (art. 41-1-3 C. proc. pén.), modello efficace di *cooperative compliance*? – 3.2. Le possibilità ripristinatorie nell'istituto sospensivo dell'*ajournement du prononcé de la peine avec injonction* in materia ambientale: la funzione risocializzante e regolatoria dell'ingiunzione al ripristino. – 3.3. Il ripristino negli istituti punitivi: la "*cessation de l'infraction*" quale nuovo paradigma di risposta al reato? – 3.3.1. L'obbligo di ripristino ai sensi dell'art. L 173-5 2° C. env.: pena complementare o misura reale? – 3.3.2. Il ripristino nell'ambito della pena della *sanction-réparation*: una tipologia sanzionatoria applicabile e auspicabile in materia ambientale? – 4. Conclusioni.

1. Introduzione. L'obiettivo generale di adattamento della risposta punitiva al reato nel sistema penale francese: gli istituti transattivi e sospensivi fondati sul comportamento *post delictum*

Il presente studio intende offrire una panoramica degli istituti extra- ed endoprocedurali che il diritto penale ambientale francese predispone al fine di favorire la reintegrazione dell'ambiente nello stato *ante delictum*, per un verso sfruttando il significato intimidatorio della minaccia di esercizio dell'azione penale ovvero dell'irrogazione di pena al fine di ottenere



l'esecuzione di una condotta riparatrice da parte dell'autore del reato e, per altro verso, imprimendo alla pena un contenuto riparatorio.

Il sistema francese di protezione penale dell'ambiente sarà dunque esaminato lungo il versante sanzionatorio piuttosto che sul piano precettivo¹. Ferma l'incriminazione di condotte più o meno direttamente offensive dell'ambiente, infatti, anche nell'ordinamento d'oltralpe la materia ambientale costituisce uno dei "sotto-settori integrati di tutela"² nei quali la rilevanza sovraindividuale dei beni in gioco, insieme alla tecnicità della materia e alla connessa azione di controllo di autorità amministrative, spinge l'interesse ordinamentale più nel senso della riparazione dell'offesa che in quello della punizione *coûte que coûte*³. Pertanto, come rilevato, nel diritto penale ambientale lo studio delle scelte sanzionatorie è più rivelatore della realtà effettiva del sistema di tutela che lo studio delle opzioni di incriminazione⁴.

Gli istituti oggetto di indagine possono innanzitutto essere suddivisi, in base al loro effetto e al momento in cui compaiono sul proscenio processuale, in istituti transattivi (transazione penale ambientale e convenzione giudiziaria di interesse pubblico in materia ambientale), sospensivi (rinvio dell'irrogazione della pena con ingiunzione) e punitivi (ordine di ripristino e pena della sanzione-riparazione); a fronte di una comune vocazione riparatoria, però, solo le prime due categorie di istituti sono volte a premiare (in senso lato) il contegno

* Il presente articolo sviluppa alcune delle riflessioni svolte durante il *Séminaire sur la lutte contre les atteintes à l'environnement*, organizzato dall'Université de Corse in collaborazione con la Corte d'appello di Bastia il 26 e 27 marzo 2024.

¹ Per una recente distinzione tra precetto e sanzione ai fini dell'apprezzamento del contegno riparatore PULITANÒ, *Riparazione e lotta per il diritto*, in *sistemapenale.it*, 9 febbraio 2023.

² DONINI, *Alla ricerca di un disegno. Scritti sulle riforme penali in Italia*, Padova, 2003, p. 393.

³ PROSDOCIMI, *Il recesso dal reato consumato: profili di diritto penale comparato*, in AA. VV., *La legislazione premiale. Convegno in ricordo di Pietro Nuvolone*, Milano, 1987, p. 133 ss. (p. 169); DIMARTINO, *La sequenza infranta. Profili di dissociazione tra reato e pena*, Milano, 1998, p. 9 ss.; COMMISSIONE PER ELABORARE PROPOSTE DI INTERVENTI IN TEMA DI SISTEMA SANZIONATORIO PENALE (PRES. PALAZZO), *Relazione*, in *dirittopenalecontemporaneo.it*, 10 febbraio 2014, p. 15; PALAZZO, *Sanzione e riparazione all'interno dell'ordinamento giuridico italiano: de lege lata e de lege ferenda*, in *Pol. dir.*, 2017, p. 349 ss. (p. 352); PERINI, *La riparazione dell'offesa a carico di beni collettivi*, cit., p. 651. *spunti dai reati ambientali*, in BONDI, FIANDACA, FLETCHER, MARRA, STILE, ROXIN, VOLK (a cura di), *Studi in onore di Lucio Monaco*, Urbino, 2020, p. 647 ss.; RUGA RIVA, *Presente e futuro del diritto penale dell'ambiente*, in AA. VV., *La riforma dei delitti contro la persona. Proposte dei gruppi di lavoro dell'AIPDP – Atti dei seminari di discussione in collaborazione con il DIPLAP*, in https://www.aipdp.it/allegato_prodotti/225_AIPDP-DIPLAP_Riforma_reati_contro_la_persona_a_cura_di_AIPDP-DIPLAP.pdf, 2023, p. 847 ss. (p. 851).

⁴ DOVA, *Quale tutela penale dell'ambiente? I risultati di un'indagine empirica presso il Tribunale di Milano*, in *LexAmb.*, 4/2023, p. 39 ss. (p. 49).



riparatore post-delittuoso, mentre nell'ambito delle figure punitive la riparazione è ricercata lungo il versante della repressione.

In via preliminare è tuttavia opportuno evidenziare come l'insieme di queste figure giuridiche sia riconducibile a una dinamica ordinamentale – tipica del sistema penale francese – volta nel suo complesso ad *adattare* la risposta repressiva ai fenomeni criminosi che vengono in gioco in un dato contesto storico e/o geografico. Tale obiettivo di adattamento pare infatti informare in senso trasversale la recente politica criminale francese, venendo in rilievo sia a livello legislativo-astratto (emblematica in tal senso la legge *Perben II*, del 9 marzo 2004, recante “*adattamento della giustizia alle evoluzioni della criminalità*”⁵, e la legge del 5 marzo 2007, introdotta al dichiarato fine di “*adattare le sanzioni alle nuove forme di delinquenza*”⁶), sia in quelle “*fucine adattive*” che sono le singole Procure, chiamate a modulare in concreto la risposta punitiva in base al tipo di *délinquance* che si trovano a dover fronteggiare.

In questo senso, il diritto penale ambientale è stato pienamente investito del “movimento della diversificazione delle sanzioni che attraversa il diritto penale nel suo complesso”⁷: a eccezione dell'ordine di ripristino, istituto specifico del diritto urbanistico e ambientale, gli istituti transattivi ambientali originano dalla transazione penale quale forma generale di estinzione dell'azione penale; i dispositivi sospensivi utilizzabili in materia ambientale nascono nell'alveo di riforme della parte generale del diritto penale francese, e la pena della sanzione-riparazione è applicabile a *tutti* i *délits* puniti con la pena detentiva dell'*emprisonnement* ovvero con la pena pecuniaria (*amende*). Prima di indagarne la “versione” ambientale, appare dunque opportuno inquadrare i pertinenti istituti di parte generale nel loro contesto dogmatico, illustrandone brevemente genesi, *ratio* e potenzialità *lato sensu* riparatorie.

In primo luogo, è possibile affermare, con riferimento innanzitutto al versante premiale e i connessi istituti transattivi e sospensivi, che la predetta dinamica di adattamento della

⁵ Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 *portant adaptation de la justice aux évolutions de la délinquance*, in *JORF* n°59 du 10 mars 2004.

⁶ Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 *relative à la prévention de la délinquance*, in *JORF* n°0056 du 7 mars 2007 – *Dossier législatif – Exposé des motifs*, p. 4.

⁷ ROETS, *Les sanctions pénales du droit de l'environnement sont-elles utiles?*, in *Rev. dr. rural*, 1992, p. 323 ss. (p. 324). Con riferimento al diritto penale italiano si v., sul tema, PERINI, *Adattamento e differenziazione della risposta punitiva nella “società del rischio”*, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*, 30 marzo 2018, pp. 9-10.



risposta sanzionatoria al reato si declina qui in una duplice *rinuncia* alla pretesa punitiva da parte dell'ordinamento.

Con gli istituti transattivi viene in rilievo una rinuncia all'*esercizio dell'azione penale (action publique)*: nell'ambito delle cc.dd. misure alternative all'esercizio dell'azione penale (*mesures ou procédures alternatives aux poursuites*) il Pubblico ministero – che, come noto, nel sistema francese è titolare della scelta in ordine all'opportunità o meno di perseguire un determinato reato (*engager des poursuites*)⁸ – può infatti proporre all'autore del reato di addivenire a un accordo precedente a qualsiasi accertamento della penale responsabilità, restando quindi completamente al di fuori del circuito giudiziario. Il punto è che tale accordo è tutt'altro che scevro di contenuti sanzionatori e consente quindi di reagire al reato ancora prima che lo stesso “entri” nel sistema giudiziario. Ai nostri fini, tuttavia, altrettanto importante è la circostanza che l'accordo possa contenere anche prescrizioni riparatorie (transazione penale), nonché dare rilievo a un ritorno alla legalità *post factum* in ottica di prevenzione di futuri reati (convenzione giudiziaria di interesse pubblico). Sicché, come si vedrà nel prosieguo della trattazione, la declinazione ambientale di questi due istituti permette di dare una risposta (pur sempre sanzionatoria) al reato, e allo stesso tempo di concretizzare l'interesse alla reintegrazione dell'offesa ambientale (1.1.).

Con gli istituti sospensivi della dispensa di pena (*dispense de peine*) e del rinvio dell'irrogazione della pena con ingiunzione (*ajournement du prononcé de la peine avec injonction*), invece, entra in gioco una rinuncia *alla pena*, o meglio all'irrogazione della pena. Si tratta di figure che incitano fortemente alla riparazione, perché qui il contegno riparatore tenuto dal reo *post factum* – spontaneamente ovvero su ingiunzione del giudice – può finire per rendere inutile la sua stessa punizione. In questo senso, dispensa di pena e rinvio dell'irrogazione della pena con ingiunzione partecipano della dinamica di individualizzazione delle pene e del trattamento sanzionatorio che è tassello fondamentale della suddetta politica di adeguamento della risposta al reato e si rivelano particolarmente efficaci in materia ambientale (1.2.).

⁸ È, cioè, rimessa al *Ministère public* la valutazione sulla sussistenza di una eventuale “dicotomia tra le valutazioni astratte del legislatore” e l'effettiva opportunità in concreto di attivare o meno il circuito penale: MAURO, *Dell'utilità del criterio di non punibilità per particolare tenuità del fatto in un sistema di opportunità dell'azione penale. Esperienze francesi*, in QUATTROCOLO (a cura di), *I nuovi epiloghi del procedimento penale per particolare tenuità del fatto*, Torino 2015, p. 144 ss. (p. 155).



In secondo luogo, per quanto riguarda il versante punitivo, un ruolo di primo piano è giocato, almeno virtualmente, dall'innovativa pena della sanzione-riparazione (*sanction-réparation*), con la quale l'arsenale sanzionatorio del diritto penale francese si è arricchito di una pena propriamente riparatoria. La pena assume infatti un contenuto positivo, andando a coincidere con il risarcimento del danno ovvero con la riparazione in natura del “bene” danneggiato dal reato: da che erano paradigmi opposti e alternativi l'uno all'altro, “punizione” e “riparazione” vengono adesso a coincidere, ciò che può rivelarsi particolarmente utile in materia ambientale (1.3.).

1.1. Gli istituti transattivi nell'ambito delle misure alternative all'esercizio dell'azione penale: la transazione penale (*transaction pénale*) e la convenzione giudiziaria di interesse pubblico (*convention judiciaire d'intérêt public*)

Le misure alternative all'esercizio dell'azione penale nascono in risposta a una duplice e connessa esigenza: da un lato, la necessità di snellire il carico giudiziario delle Procure della Repubblica⁹; dall'altro, l'avvertita insufficienza di un modello di risposta al reato incardinato su un'alternativa secca: esercizio dell'azione penale o archiviazione (*classement sans suite*). Le misure alternative all'azione penale sono infatti indicate come “terza via” rispetto all'opzione binaria *poursuites/classement*: alla persona sospettata di aver commesso un reato può essere proposto, da parte del titolare dell'azione penale o da altro soggetto istituzionale afferente alla Pubblica amministrazione, la realizzazione di prestazioni di *facere* o di *non facere*, il cui corretto adempimento comporta l'estinzione della possibilità di esercizio delle *poursuites*¹⁰.

⁹ Sul tema si v. *amplius* MAURO, *Dell'utilità del criterio di non punibilità per particolare tenuità del fatto*, cit., p. 143 ss., e AIMONETTO, voce *Processo penale francese*, in *Enc. Dir. – Annali*, vol. III, t. I, Milano 2008, p. 723 ss., le quali mettono in relazione tale stato di cose con il protagonismo di cui la *victim*e gode nel sistema penal-processuale francese.

¹⁰ Le *alternatives aux poursuites* sono nate nella prassi: nella gestione del contenzioso legato agli stupefacenti, talune Procure della Repubblica avevano cominciato a implementare, in via autonoma e sperimentale, le misure della mediazione penale e del c.d. richiamo alla legge (*rappel à la loi* – oggi *avertissement pénal probatoire*, a seguito della loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 *pour la confiance dans l'institution judiciaire*, in *JORF* n°0298 du 23 décembre 2021). In sostanza, prima dell'esercizio dell'azione penale il Pubblico ministero invitava il presunto autore del reato a intraprendere a un *iter* di mediazione insieme alla presunta vittima (sulla falsariga della mediazione civile), ovvero gli significava la disposizione di legge (asseritamente) violata e le connesse conseguenze sanzionatorie. Questo arricchimento *extra legem* del ventaglio di risposte al reato è stato poi



A seconda del soggetto da cui origina la proposta transattiva è poi possibile operare una distinzione tra *alternatives aux poursuites* di applicazione generale e *alternatives aux poursuites* applicabili in relazione a contenziosi specifici e tecnici, le quali prendono la forma di cc.dd. transazioni penali. Entrambe le categorie sono accomunate dal ruolo passivo dell'interessato, il quale non dispone di un diritto di negoziare o ridefinire le misure e le prescrizioni propostegli.

La prima categoria consta delle sette misure alternative all'esercizio all'azione penale contemplate all'art. 41-1 del *Code de procédure pénale* e della c.d. *composition pénale*, disciplinata dal successivo art. 41-2 C. pén.¹¹. Pur non potendo entrare nel merito delle singole misure, preme sottolineare che una simile diversificazione del trattamento del contenzioso penale non è esente da criticità. In primo luogo non si è mancato di rilevare come il potere di *management* della risposta giudiziaria al reato di cui le Procure si vedono investite finisca per modificare i rapporti di forza tra magistratura requirente (*magistrats du Parquet*) e magistratura giudicante (*magistrats du siège*), rendendo i Pubblici ministeri i veri protagonisti “*in action*” nel sistema penale¹². In secondo luogo, il vero punto è che, sebbene “alternative” all'instaurazione di un procedimento penale e adeguate al tipo di reato che viene concretamente in gioco, le misure che il *Procureur* può proporre costituiscono pur sempre “conseguenze sanzionatrici” di contenuto afflittivo e restrittivo della libertà personale¹³, che vengono

positivizzato proprio dalla loi *Perben II*, con la quale, in generale, il legislatore biforca i destini processuali e sanzionatori dei fatti a seconda della loro gravità e della recidività dell'autore. Per un'illustrazione esaustiva dell'evoluzione delle *alternatives aux poursuites* si rinvia a LUDWICZAK, *Les procédures alternatives aux poursuites: une autre justice pénale*, Paris 2016, p. 41 ss.

Per altro verso, da un punto di vista sistematico, la gestione del contenzioso attraverso le *alternatives aux poursuites* contribuisce ad aumentare il tasso di efficienza delle giurisdizioni penali, alla luce degli attuali indicatori di *performance* delle Procure della Repubblica attualmente in vigore. A partire dalla legge LOLF (loi n°2001-692 du 1er août 2001 *relative aux lois de finances*, in *JORF* n°177 du 2 août 2001), tali indicatori sono il “tasso di risposta penale” (il rapporto numerico tra la quota annuale delle vicende per le quali è stata esercitata l'azione penale o proposta una alternativa alle *poursuites* e la quota annuale delle vicende perseguibili) e il “tasso di misure alternative all'azione penale” (il rapporto numerico tra vicende archiviate e vicende ‘gestite’ in base a una alternativa *aux poursuites*, in relazione al numero totale di vicende perseguibili). Sul tema si v. la lettura critica di AUBERT, *Systématisation pénale et alternatives aux poursuites en France: une politique pénale en trompe-l'oeuil*, in *Droit & Société*, 7/2010, p. 17 ss.

¹¹ Introdotta con la loi n°1999-515 du 23 juin 1999 *renforçant l'efficacité de la procédure pénale*, in *JORF* n°0144 du 24 juin 1999.

¹² PERDUCA, *Note sull'evoluzione del sistema di giustizia penale in Francia*, in *Quest. giust.*, 5/2004, p. 1011 ss. (p. 1018).

¹³ GIACOPELLI, *Les procédures alternatives aux poursuites. Essai de théorie générale*, in *Rev. sc. crim.*, 3/2012, p. 505 ss. (p. 513 ss.), la quale però rifiuta di attribuire alle *alternatives aux poursuites* la qualifica di “pena”, non



proposte dal Pubblico ministero, ed eseguite da chi le accetta, in assenza di qualsivoglia corredo garantistico. Una volta che le obbligazioni imposte a titolo di *mesure alternative* sono state eseguite, infatti, il *Ministère public* resta libero di scegliere se archiviare o se esercitare l'azione penale, qualora ritenga che l'esecuzione abbia dato esito negativo¹⁴. Piuttosto che di strumenti di definizione anticipata del *procedimento*, pertanto, ci pare più conferente parlare di strumenti di definizione anticipata del *conflitto* generato dal reato, dagli esiti oltremodo aperti.

La seconda categoria di misure alternative all'esercizio dell'azione penale consiste nella transazione penale (*transaction pénale*): ai sensi dell'art. 6, al. 3, C. proc. pén.¹⁵, infatti, la conclusione e la corretta esecuzione di un accordo transattivo estinguono l'azione penale. Diversamente dalle forme alternative *ex artt.* 41-1 e 41-2 C. proc. pén., la transazione penale è dunque un'*alternative aux poursuites* funzionale a una vera e propria definizione *anticipata* della vicenda penalmente rilevante: a seguito della constatazione di un reato suscettibile di transazione, il presunto autore (persona fisica o giuridica) è a tal fine chiamato – innanzitutto e immancabilmente – a pagare una quota parte della pena pecuniaria prevista (c.d. *amende transactionnelle*)¹⁶; a questo pagamento possono poi aggiungersi obbligazioni di fare o non fare.

Oltre che anticipata, la definizione della vicenda è altresì *amministrativa*: la peculiarità di questa misura alternativa all'azione penale – che così si distingue dalle altre *alternatives aux poursuites* – è infatti la circostanza che il Pubblico ministero non è l'unico né il principale attore istituzionale in gioco. Poiché le differenti forme di transazione penale nascono nel XV° secolo nell'ambito del contenzioso legato al demanio statale e alle finanze pubbliche – un contenzioso, quindi, *tecnico*, legato a una precipua disciplina amministrativa e all'attività di

essendo tali misure pronunciate dal giudice ed essendo perlopiù volte a “sanzionare” le cause della violazione di legge ovvero le conseguenze dell'atto violativo.

¹⁴ Per questa ragione, alcuni autori ritengono che, qualora la vicenda sia archiviata a seguito dell'efficace realizzazione di una o più delle misure *ex artt.* 41-1 e 41-2 C. proc. pén. si sia in presenza, più di *alternatives aux poursuites*, di una “archiviazione condizionata” (*classement sous condition*): così PERRIER, *La transaction en matière pénale*, Paris 2014, p. 86. Similmente, è stata proposta la definizione di “misure alternative all'archiviazione” piuttosto all'esercizio dell'azione penale (LUCIANI, *Les alternatives aux poursuites pénales – les modes alternatives de règlement des litiges*, in CHEVALIER, DESDEVEISES, MILBURN (sous la dir. de), *Les voies nouvelles d'une autre justice*, Paris, 2003, p. 117 ss. (p. 120).

¹⁵ “L'azione pubblica può, inoltre, estinguersi per mezzo di una transazione, qualora la legge lo preveda espressamente, ovvero per mezzo di una composizione penale; lo stesso avviene in caso di remissione della querela, per i reati procedibili a querela di parte”.

¹⁶ In ragione dell'immane previsione di una *amende*, PERRIER, *La transaction en matière pénale*, cit., p. 168, ritiene che l'accordo transattivo permetta di apportare una risposta sempre *sanzionatoria* al reato.



controllo di autorità amministrative –, è la Pubblica amministrazione competente a decidere discrezionalmente di proporre un accordo transattivo all'autore di un reato al fine di definire in sede amministrativa la vicenda penalmente rilevante. A tal fine, l'*autorité administrative* coinvolta (nella materia ambientale si tratta, come vedremo, del Prefetto; ma esiste anche una transazione proponibile dal sindaco e dal Garante nazionale dei diritti)¹⁷, stabilisce l'importo della *amende transactionnelle* e le eventuali prestazioni, mentre l'autore del reato non ha alcun potere di negoziare il contenuto dell'accordo. Il *Procureur de la République*, quanto a lui, entra in gioco solo *a valle*, ossia al fine di omologare la proposta transattiva che il soggetto abbia accettato, previo controllo formale delle condizioni in cui è maturato l'accordo¹⁸. Se il Pubblico ministero procede alla sua omologazione, l'accordo diviene immediatamente esecutivo e, come detto, il suo corretto e tempestivo adempimento da parte del contravventore estingue definitivamente l'azione penale rispetto al fatto coperto dalla *transaction*.

Nella materia ambientale, la *transaction pénale* è pacificamente annoverata tra le *mesures alternatives aux poursuites*¹⁹ e il suo interesse risiede proprio nella possibilità per l'autorità amministrativa di imporre a carico del soggetto agente obbligazioni di tipo riparatorio, rivelandosi consentanea sia allo scopo generale di adattamento della risposta penale al reato, sia all'obiettivo specificamente ripristinatorio del diritto penale ambientale francese (seppur con alcuni limiti – v. *infra*, par. 3.1.1.).

Nel 2016, inoltre, il novero degli istituti transattivi alternativi all'esercizio dell'azione penale si è ampliato, per quanto riguarda determinati reati commessi da persone giuridiche (*personnes morales*): la legge *Sapin II*²⁰ ha infatti introdotto la convenzione giudiziaria di interesse pubblico (*convention judiciaire d'intérêt public*, d'ora in avanti CJIP), codificata

¹⁷ Il sindaco può proporre una transazione in relazione a talune delle contravvenzioni commesse in danno dei beni del Comune (art. 44-1 C. proc. pén.), mentre il *Défenseur des droits* ha un potere di transigere relativamente ai fatti discriminatori di cui agli artt. 225-2 e 4327 del Codice penale nonché di cui agli art. L 1146-1 e L 2146-2 del Codice del lavoro (art. D1-1 C. proc. pén.).

¹⁸ In effetti, constatando come la dinamica transattiva finisca inevitabilmente per sottrarre al Pubblico ministero una parte del potere di apprezzamento dell'opportunità di perseguire, taluni Autori hanno suggerito di attribuire il potere di transigere direttamente al Pubblico ministero: v. PERRIER, *Reflexions et perspectives sur la transaction en matière pénale*, in *AJ pénal*, ottobre 2015, p. 474 ss. (p. 477).

¹⁹ Il décret n°2014-368 du 24 mars 2014 *relatif à la transaction pénale prévue à l'article L 173-12 du Code de l'environnement*, in *JORF* n°0072 du 26 mars 2014, annovera *expressis verbis* la transazione penale tra le "procedure alternative all'esercizio dell'azione penale (p. 1).

²⁰ Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 *relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique* in *JORF* n°0287 du 10 décembre 2016.



all'art. 41-1-2 C. proc. pén. e applicabile in relazione a *délits* economici e finanziari di elevata gravità realizzati una qualsiasi *personne morale* (persona giuridica), quale che sia la sua forma legale e il suo settore di attività. In ogni caso, l'art. 121-2 C. pén. fa salva la responsabilità penale dello Stato (al. 1), mentre gli enti locali (*collectivités territoriales*) e i loro consorzi (*groupements*)²¹ possono essere chiamati a rispondere in sede penale solo con riferimento alle “attività suscettibili di essere oggetto di un contratto di delega di servizio pubblico” (al. 2)²².

Tale istituto rappresenta una tappa fondamentale lungo il percorso di adeguamento della risposta punitiva al reato, perché forma e contenuto dell'accordo transattivo riflettono la gravità e il carattere prevalentemente corporativo della criminalità che è in gioco. Da qui discendono molteplici conseguenze: a) l'amministrazione pubblica ha un ruolo non più propulsivo ma di mero controllo *ex post* rispetto all'esecuzione della transazione, mentre il governo della procedura torna in mano al Pubblico ministero ed è previsto un intervento dell'Autorità giudiziaria con contraddittorio tra le parti; b) l'accordo sull'estinzione dell'azione penale diventa oggetto di una vera e propria *negoziante* tra le parti in conflitto, diversamente da quanto avviene nella procedura transattiva “classica”; c) il ravvedimento *post delictum* è più funzionale a una prevenzione *pro futuro* degli illeciti – innanzitutto di tipo corruttivo²³ – che a una riparazione o a un contenimento delle conseguenze del reato. L'“interesse pubblico” che il legislatore del 2016 ha messo a fondamento della (non indolore) apertura a un paradigma non verticistico di giustizia punitiva consiste infatti, nel breve-medio termine, nella salvaguardia

²¹ L'elenco di tali consorzi si trova all'art. L 5111-1 del Codice degli enti locali (CGCT): gli enti pubblici di cooperazione intercomunale (*établissements publics de coopération intercommunale*), i consorzi misti (*syndicats mixtes*) ex artt. L 5711-1 e L 5721-8, i poli metropolitani (*pôles métropolitains*), i poli di equilibrio territoriale e rurale (*pôles d'équilibre territoriaux et ruraux*), le agenzie dipartimentali (*agences départementales*), le istituzioni o gli organismi interdipartimentali (*institutions ou organismes interdépartementaux*) e i consorzi interregionali (*ententes interrégionales*).

²² “*Activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public*”. Posto che la nozione di “service public” è sancita dall'art. L 1411-1 CGCT, secondo la giurisprudenza le “attività” in questione sono le attività che, *per loro natura*, l'ente territoriale “può affidare a un delegatario pubblico o privato retribuito, per una parte sostanziale, in funzione dei risultati della gestione” (Crim., 3 avril 2002, in *Dr. pén.*, 2002, p. 95, obs. VERON (relativa alla gestione di un teatro); si v. anche Crim., 14 déc. 2010, n°10-80591, relativa alla gestione di un mattatoio e, più di recente e in materia ambientale, Crim., 26 juin 2018, n°17-84.404, in *Gaz. Pal.*, 2018.3167, obs. DREYER (attività di irrigazione di aree verdi comunali da parte del delegato in violazione dell'ordinanza prefettoriale di razionalizzazione dell'acqua).

²³ Parla di “obiettivo profilattico” della CJIP MIGNON-COLOMBET, *Les progrès de la justice pénale négociée*, in *Esprit*, 3/2023, p. 16 ss. (p. 18).



dell'integrità del sistema finanziario e dell'attività produttiva dell'ente coinvolto²⁴ e, nel lungo termine, nella prevenzione, emersione e repressione di reati economici²⁵.

Qualora abbia notizia di un reato di corruzione, traffico di influenze o frode fiscale, nonché del riciclaggio dei relativi proventi e di ogni reato connesso²⁶ commesso da una *personne morale*, il Pubblico ministero può, prima dell'esercizio dell'azione penale²⁷, proporre alla persona giuridica di concludere un accordo transattivo “di interesse pubblico” all'esito di una negoziazione confidenziale. Se le parti raggiungono un accordo, la proposta di convenzione è trasmessa al Presidente del Tribunale di primo grado (*Tribunal judiciaire*)²⁸ competente per territorio affinché, se del caso, emetta un'ordinanza di validazione, a seguito di un'udienza pubblica nel corso della quale sono sentite le parti e l'Autorità giudiziaria esamina “*la legittimità del ricorso a tale procedura, la regolarità del suo svolgimento, la conformità dell'importo dell'ammenda rispetto ai limiti indicati [...] e la proporzionalità delle prescrizioni rispetto ai vantaggi tratti dalla condotta inosservante*”. Tale ordinanza, precisa il codice di rito, “*non comporta una dichiarazione di colpevolezza e non è assimilabile a una sentenza di condanna*”, né è ricorribile (art. 41-1-2, II, al. 2 C. proc. pén.).

²⁴ GAUDEMET, *Introduction*, in ID. (sous la dir. de), *La compliance, un monde nouveau?*, Paris 2016, p. 9 ss.; similmente, rispetto al nostro sistema 231, MAIELLO, *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità da reato dell'ente*, in PIVA (a cura di), *La responsabilità degli enti ex D. lgs. 231/2001 tra diritto e processo*, Torino 2021, p. 632 ss. (p. 633).

²⁵ MIGNON-COLOMBET, *La justice négociée en France: un modèle en construction pour les entreprises*, in GAUDEMET, *La compliance, un monde nouveau?*, cit., p. 65 ss., *passim*; GALLI, *Une justice pénale propre aux personnes morales. Reflexions sur la Convention judiciaire d'intérêt public*, in *Rev. sc. crim.*, 2/2018, p. 359 ss.

²⁶ L'art. 203 C. proc. pén. stabilisce quattro ipotesi in cui si può parlare di “*infraction connexe*” rispetto alla *infraction* principale: unità di tempo e di luogo; identità di disegno criminoso; relazione di causa a effetto tra i reati commessi; legame tra infrazione principale e ricettazione del suo prodotto. Secondo la giurisprudenza, queste ipotesi possono essere assimilate, in via analogica, a quelle in cui tra i fatti in causa esistono “dei rapporti stretti analoghi a quelli previsti tassativamente dalla legge” (cfr. *Crim.*, 6 janvier 1970, n°68-92.397; di recente *Crim.*, Ass. plén., 13 mars 2020, n.° 19-86.609).

²⁷ Tuttavia, una convenzione giudiziaria può essere altresì proposta dal giudice istruttore (*juge d'instruction*) prima della formulazione della richiesta di rinvio a giudizio, ai sensi dell'art. 180-2 C. proc. pén.: in questo caso sembra corretto parlare più di una “alternativa al rinvio al giudizio” che di una “alternativa all'esercizio dell'azione penale” (GALLI, op. ult. cit., p. 364). Prima del 2020, tuttavia, la possibilità di utilizzare questa ulteriore *chance* transattiva era compromessa dal fatto che l'art. 180-2 C. proc. pén., nato in relazione alla *composition pénale*, esigeva il previo riconoscimento dei fatti commessi da parte dell'imputato: questo requisito è stato soppresso dalla loi n°2020-1672 du 24 décembre 2020, in *JORF* n°0312 du 26 décembre 2020, per favorire il ricorso alle CJIP in materia (anche) ambientale.

²⁸ Diversamente dalle giurisdizioni d'eccezione, il *Tribunal judiciaire* (TJ) è il tribunale di primo grado dell'ordine giudiziario avente competenza generale e residuale. Dal 2020 il TJ ha sostituito il *Tribunal d'instance* (TI) e il *Tribunal de grande instance* (TGI), creati nel 1958 in sostituzione delle giurisdizioni di pace e distrettuali.



Laddove la CJIP sia validata e l'ente adempia alle obbligazioni concordate, l'azione penale si estingue (art. 41-1-1, IV, al. 2 C. proc. pén.); di contro, in caso di mancata validazione o qualora l'ente eserciti il suo diritto alla ritrattazione, le dichiarazioni effettuate o i documenti prodotti durante le negoziazioni non potranno essere utilizzati dal *Procureur* né davanti al giudice istruttore (*juge d'instruction*) né davanti alla giurisdizione giudicante (*juridiction de jugement*) in caso di successivo esercizio dell'azione penale in ordine agli stessi fatti (art. 41-1-2, III, al. 2 C. proc. pén.).

Per quanto riguarda il contenuto della CJIP, ai sensi dell'art. 41-1-2, I, C. proc. pén. l'accordo transattivo deve comportare “*una o più delle obbligazioni seguenti: 1. versare al Tesoro un'ammenda d'interesse pubblico il cui ammontare è stabilito in via proporzionale ai profitti tratti dagli inadempimenti constatati, nel limite del 30% del fatturato medio annuo da calcolare sulla base delle cifre di affari realizzate nei tre anni precedenti alla constatazione dell'inadempimento; 2. sottoporsi per massimo tre anni e sotto il controllo dell'Agenzia francese anticorruzione a un programma di messa in conformità [...]; 3. spogliarsi, a beneficio dello Stato, di tutti o di una parte dei beni oggetto di sequestro nell'ambito della procedura*”²⁹; qualora sussista una vittima identificata, la convenzione prevede altresì l'obbligazione di riparare il danno cagionato dal reato entro un lasso di tempo non superiore a un anno (art. 41-1-2, I, al. 3 C. proc. pén.).

Come si vede, le obbligazioni di cui al n. 2) mirano sia a favorire un ritorno alla legalità *post delictum* della persona giuridica, sia ad allestire una risposta al reato che, seppur oggetto di negoziazione, ha certo una natura sanzionatoria: è infatti proprio qui che si annida la politica di “adeguamento” tipica del diritto criminale francese. La regolarizzazione tramite l'adozione e l'effettiva implementazione di un *compliance programme* (*programme di mise en conformité*) sotto il controllo della Agenzia francese anticorruzione (AFA)³⁰ non ha infatti rilievo premiale, ossia non è una circostanza attenuante, bensì rappresenta una delle obbligazioni messe a carico della persona giuridica, assumendo così una valenza non già incitativa ma *lato sensu*

²⁹ Quest'ultima *obligation* è stata aggiunta, in questa come nelle altre disposizioni relative alle *alternatives aux poursuites*, dall'art. 6 della loi n°2024-582 du 24 juin 2024 *améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels*, in *JORF* n°1048 du 25 juin 2024.

³⁰ Autorità amministrativa indipendente creata dalla Loi Sapin II e disciplinata dal décret n°2017-660 du 27 avril 2017 *relatif à la convention judiciaire d'intérêt public et au cautionnement judiciaire*, in *JORF* n°0101 du 29 avril 2017.



sanzionatoria³¹ – diversamente da quanto disposto dall'art. 12, co. 2, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La prassi ha tuttavia mostrato che le persone giuridiche (soprattutto a forma societaria) che, prima o durante le negoziazioni, avevano provveduto a regolarizzare la propria situazione in fatto o in diritto, avevano in effetti beneficiato di una diminuzione del *quantum* di ammenda ovvero del periodo di tempo di sottoposizione al controllo dell'AFA³², avendo dimostrato di “meritare” una reazione ordinamentale meno severa. Inoltre, poiché le CJIP validate sono pubblicate sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la persona giuridica coinvolta in una futura negoziazione può senz'altro venire a conoscenza della circostanza che l'atteggiamento tempestivamente collaborativo è valso attenuazione dell'amende d'*intérêt public* in altri casi, potendosi così innescare un circolo virtuoso.

Pertanto, possiamo ritenere che, dal punto di vista ordinamentale il vero vantaggio (*intérêt public*) di questa “uscita negoziata dal processo penale”³³ risieda non solo nella (non sicura) prevenzione dei futuri reati e adesione alle norme secondo il modello della *cooperative compliance* e della *responsive regulation*³⁴, ma anche e soprattutto nella (sicura) riduzione del

³¹ BREEN, *La “compliance”, une privatisation de la régulation?*, in *Rev. sc. crim.*, 2/2019, p. 327 ss. (p. 330); DE SIMONE, *Profili di diritto comparato*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. I: *Diritto sostanziale*, Torino 2021, p. 3 ss. (p. 31). Ai sensi dell'art. 131-39-2 C. pén., anch'esso introdotto dalla legge Sapin II, la *mise en conformité* è altresì una vera e propria *pena*, applicabile, se espressamente previsto dalla disposizione incriminatrice, ai *délits* commessi da una persona giuridica. Si segnala inoltre che, ai sensi dell'art. 17 della loi Sapin II, l'adozione di un *programme de mise en conformité* è già un obbligo per le società di grandi dimensioni (almeno 500 dipendenti ovvero parte di un gruppo di società avente la propria sede sociale in Francia e almeno 500 dipendenti; cifra d'affari superiore a 100 milioni di euro). Il *programme* deve contenere almeno: un codice di condotta; un dispositivo interno di segnalazione degli illeciti; una cartografia (aggiornata) dei rischi; un dispositivo di valutazione del rischio connesso a fornitori, clienti e intermediari; procedure di audit contabile interno ed esterno; un programma di formazione dei dipendenti maggiormente esposti a rischi corruttivi, e un regime interno di controllo e valutazione dell'implementazione delle misure messe in atto. A partire dal 2026, come noto, le imprese con sede in Europa e aventi determinati requisiti strutturali dovranno inoltre attuare misure di *due diligence* per prevenire, mitigare o rimuovere gli effetti negativi che le operazioni proprie o dei propri partner commerciali possono avere sull'ambiente, secondo quanto prescritto dalla recente Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio *relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il Regolamento (UE) 2023/2859*, del 13 giugno 2024, in vigore dal 25 luglio 2024 (c.d. *Corporate Sustainability Due Diligence Directive – CSDDD*). Infine, ai sensi dell'art. 131-39-2 C. pén., anch'esso introdotto dalla legge Sapin II, la *mise en conformité* è altresì una vera e propria pena, applicabile, se espressamente previsto dalla disposizione incriminatrice, ai *délits* commessi da una persona giuridica.

³² Si v. le CJIP illustrate da PENNAFORTE – CITTI, *Convention judiciaire d'intérêt public en matière environnementale: contrat de confiance ou marché de dupes?*, in *Dalloz actualité*, 19 juin 2020.

³³ MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, Torino 2018, p. 374.

³⁴ Sul tema, con riferimento alla materia ambientale, si v. per tutti ROTOLO, *'Riconoscibilità' del precetto penale e modelli innovativi di tutela. Analisi critica del diritto penale ambientale*, Torino 2018, p. 232 ss.



gap informativo degli inquirenti rispetto al funzionamento delle organizzazioni complesse³⁵. Nella prassi, infatti, sempre più si esige dalla persona giuridica la realizzazione di attività di *self reporting* e lo svolgimento di una leale collaborazione negoziale in buona fede. In questo senso, le circolari emanate dal Ministero della Giustizia ai fini di orientamento delle Procure rispetto all'implementazione della CJIP lasciano trasparire una logica chiaramente meritocratica (nonché una certa *allure* moralizzatrice) nell'accesso a questo istituto transattivo. Il grado di cooperazione processuale da parte della persona giuridica (volontarietà, spontaneità e rapidità della rivelazione dei fatti, anche in considerazione del momento della loro commissione) e la tempestiva adozione di misure volte a rimediare ai disfunzionamenti interni, riparare i danni causati a terzi ed evitare ogni nuova reiterazione dei fatti sono indicati nelle Circolari come coefficienti di cui tenere conto “ai fini di un'eventuale attenuazione dell'ammenda”³⁶: ciò che conferma la declinazione in senso informativo-processuale, più che sostanziale, dell'*intérêt public* in causa.

D'altra parte, dal punto di vista della persona giuridica che accede alla *convention*, il mancato esercizio dell'azione penale evita non solo le incertezze e i costi (anche reputazionali) del processo penale, ma anche, e soprattutto, l'esclusione dagli appalti pubblici che conseguirebbe a una eventuale sentenza di condanna³⁷, nonché l'iscrizione nel casellario giudiziario.

Dal punto di vista “dell'ambiente”, infine, l'interesse della CJIP risiede nel fatto che la versione *green* di questo istituto prevede la riparazione del “danno ambientale” tra le obbligazioni che possono essere concordate con la persona giuridica (v. *infra*, par. 3.1.2.).

³⁵ MONGILLO, op. ult. cit., p. 374; D'AMBROSIO, *L'implication des acteurs privés dans la lutte contre la corruption: un bilan en demi-teinte de la loi Sapin II*, in *Rev. sc. crim.*, 1/2019, p. 1 ss. (p. 19). Per un'attenta riflessione sul “differenziale di conoscenze” sul rischio” che gli attori dei processi tecnologici-produttivi, “in ragione della vicinanza alla fonte del potenziale d'offesa”, possiedono, nel contesto della *Risikogesellschaft*, cfr. PERINI, *Adattamento e differenziazione della risposta punitiva*, cit., p. 5.

³⁶ MINISTÈRE DE LA JUSTICE, *Circulaire relative à la présentation et à la mise en oeuvre des dispositions pénales prévues par la Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016* (CRIM/2018-01/G3), Paris, 31 janvier 2018; MINISTÈRE DE LA JUSTICE – PARQUET NATIONAL FINANCIER, *Lignes directrices sur la mise en oeuvre de la CJIP*, Paris, 16 janvier 2023; v. anche le omonime *Lignes directrices sur la mise en oeuvre de la CJIP* pubblicate dalla AGENCE FRANÇAISE ANTICORRUPTION (Paris, 26 juin 2019).

³⁷ Ai sensi dell'art. L 2141-1 *Code de la commande publique*. Sul tema della forza intimidatrice del mercato si v. per tutti GALLI, op. ult. cit., *passsim*.



1.2. Gli istituti sospensivi nel prisma dell’individualizzazione della pena: la *dispense de peine e l’ajournement du prononcé de la peine avec injonction*

L’ordinamento francese tende da sempre “a indirizzare con la promessa di un premio la condotta del colpevole successiva alla commissione di un reato verso comportamenti in qualche modo riparatori”³⁸.

In un primo momento, le possibilità di attivazione della leva premiale erano riconducibili a motivi di opportunità, variamente conformati dall’ordinamento a seconda del tipo di reato o di reo. La valorizzazione premiale del *post factum* si è manifestata innanzitutto nel *Code pénal* del 1810 (C. pén.), dove talune, ed eterogenee³⁹, forme di pentimento operoso (*repentir actif*) che “riparano” il commesso reato in senso materiale/reale⁴⁰ (liberazione dell’ostaggio entro dieci giorni dalla sua sottrazione, art. 343 C. pén. 1810; matrimonio riparatore a seguito del ratto di minorenne, art. 357 C. pén. 1810) ovvero processuale⁴¹ (per esempio delazione dei coautori in un delitto contro l’autorità dello Stato, art. 108 C. pén. 1810) sono “premate” con una c.d. *excuse atténuante* (circostanza attenuante della pena) o con una c.d. *excuse absolutoire*, (causa di non punibilità sopravvenuta).

Un secondo tipo di premio consisteva, poi, nella possibilità per l’autorità giudicante di astenersi dal pronunciare la pena qualora l’autore del reato cui lo stesso giudicante avesse intimato di conformarsi alla legge avesse rispettato tale ingiunzione: per esempio, con riferimento alla materia degli stupefacenti, l’art. L 628-3 del Codice della sanità pubblica (*Code de la santé publique* – oggi abrogato) prevedeva che il giudice potesse “*ingiungere agli interessati di sottoporsi a una cura disintossicante*”, potendo poi “*non pronunciare*” le pene di previste qualora l’ingiunzione fosse stata rispettata. In questo modello, dunque, da un lato il

³⁸ BERNARDI, *Profili premiali nel sistema francese*, in AA. VV., *Diritto premiale e sistema penale*, Milano 1983, p. 219 ss. (p. 224).

³⁹ Evidenzia la dilatazione concettuale della nozione di “riparazione” del reato in queste ipotesi così diverse tra loro SAVEY-CASARD, *Le repentir actif en droit pénal français*, in *Rev. sc. crim.*, 1972, p. 515 ss. (p. 529),

⁴⁰ Qualifica “reale” il pentimento basato sulla reintegrazione effettiva dell’interesse offeso PADOVANI, *Diritto penale*, Milano 2019, p. 432.

⁴¹ Sulle fattispecie premiali processuali, per tutti, RUGA RIVA, *Il premio per la collaborazione processuale*, Milano 2002.



repentir actif diventava un obbligo messo a carico dell'interessato⁴² e, dall'altro, il diritto penale era volto “più a regolare condotte che sanzionarle”⁴³.

Infine, nel suo potere di governo dell'azione penale secondo principi di opportunità, il *Ministère public* poteva astenersi dall'esercitare l'*action publique* in caso di fatti bagatellari o scarsamente offensivi che il *délinquant* avesse già autonomamente provveduto a riparare⁴⁴.

Successivamente, a partire dal 1975, la presa in considerazione e la valorizzazione del *post factum* si inseriscono nel solco del principio di *individualisation de la peine*⁴⁵, inteso come “adattamento della pena alla persona del delinquente” finalizzato alla sua risocializzazione (*reclassement social*)⁴⁶ e derivante innanzitutto dal principio di necessità della pena di cui all'art. 8 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (DDHC). È infatti a fini di individualizzazione della pena che il legislatore promulga la fondamentale legge n° 75-624 del'11 luglio 1975⁴⁷ che, tra le numerose riforme a livello sanzionatorio, introduce nel sistema francese gli istituti sospensivi della dispensa di pena (*dispense de peine*) e del rinvio dell'irrogazione della pena (*ajournement du prononcé de la peine*), di cui esistono tre forme: una semplice (*simple*), una con messa alla prova (*avec mise à l'épreuve*) e una con ingiunzione (*avec injonction*). In questa sede ci concentreremo solo su quest'ultima forma sospensiva, poiché è l'unica a essere applicabile all'intera materia ambientale (v. *infra*, par. 3.2.).

Sia la dispensa che il rinvio con ingiunzione presuppongono un rituale accertamento della penale responsabilità dell'imputato in ordine a un *délit* o a una *contravention* (mentre resta esclusa l'applicabilità della dispensa per i *crimes*), nonché l'avvenuta dichiarazione della sua colpevolezza (c.d. *déclaration de culpabilité*)⁴⁸. Ciò posto, entrambi gli istituti conducono

⁴² SAVEY-CASARD, op. ult. cit., p. 524.

⁴³ LASCOUMES, *Sanction des fautes ou gestion des illégalismes : l'hétérogénéité du droit pénal*, in *Rev. interdisciplinaire d'études juridiques*, 10/1983, p. 125 ss. (p. 132).

⁴⁴ SAVEY-CASARD, *Le repentir actif en droit pénal français*, cit., p. 524.

⁴⁵ Rileva questo cambiamento di orizzonte ROJOU DE BOUBÉE, *L'ajournement et la dispense de peine*, in AA. VV., *Mélanges dédiées à Gabriel Marty*, Toulouse 1978, p. 972 ss. (p. 957).

⁴⁶ OTTENHOF (sous la dir. de), *L'individualisation de la peine de Saleilles à aujourd'hui. Réédition de la troisième édition parue en 1927*, Ramonville Saint-Agne 2001, p. 26.

⁴⁷ Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 *modifiant et complétant certaines dispositions de droit pénal*, in *JORF* 13 juillet 1975. Per un'analisi completa cfr. DECOCQ, *Les modifications apportées par la loi du 11 juillet 1975 à la théorie générale du droit pénal*, in *Rev. sc. crim.*, 1976, p. 5 ss., secondo il quale si tratta del “più importante testo per la teoria del diritto criminale”.

⁴⁸ La *dispense* è infatti pronunciata a seguito della c.d. *déclaration de culpabilité*. Pertanto è in tale dichiarazione che, secondo VAN DE KERCHOVE, *Quand dire, c'est punir: essai sur le jugement pénal*, Bruxelles-Rome 2005, p. 116, risiede il baricentro sanzionatorio della *dispense de peine*. Ciò posto, laddove il giudice decida altresì di



a una *rinuncia* alla pena, concependo tale rinuncia come funzionale a ottenere il *reclassement social* del reo. Qualora ricorrano le prescritte condizioni codicistiche, infatti, la pena (principale e/o complementare) astrattamente irrogabile rischierebbe di rivelarsi inutile o controproducente rispetto al predetto fine di risocializzazione, al quale deve ora orientarsi l'attività del giudice⁴⁹.

In particolare, ai fini della dispensa di pena l'art. 132-59 C. pén. dispone che debbano sussistere tre condizioni cumulative che, come autorevolmente rilevato, costituiscono un contraltare negativo delle funzioni della pena⁵⁰, e il cui apprezzamento è rimesso al giudice: la risocializzazione del reo è acquisita; il danno causato dal reato è riparato; l'offesa risultante dal reato è cessata⁵¹. In altri termini, la condotta risarcitoria e riparatoria dell'imputato *post delictum* vale a 'sconfessare', *a valle* del circuito giudiziario, la ritenuta opportunità di esercizio dell'azione penale.

Nel connesso istituto dell'*ajournement du prononcé de la peine avec injonction*, poi, la valorizzazione della condotta successiva al reato si salda con una dinamica ingiunzionale, idealmente intesa come preludio a una dispensa di pena. Ai sensi dell'art. 132-66 C. pén., infatti, se previsto dalle leggi speciali o dai regolamenti rilevanti nel caso di specie, e qualora ritenga che: la risocializzazione del reo sia "*in corso di acquisizione*"; il danno causato dal reato sia "*in corso di riparazione*"; e l'offesa risultante dal reato "*cesserà*", il giudice può rinviare (*ajourner*) l'irrogazione della pena e "*ingiungere alla persona fisica o alla persona giuridica dichiarata colpevole di conformarsi a una o più delle prescrizioni previste dalle leggi speciali o dai regolamenti*" applicabili, stabilendo un termine e potendo altresì assortire l'ingiunzione di una penalità di mora (*astreinte*, art. 132-67 C. pén.).

non menzionare nel casellario giudiziale la avvenuta *dispense de peine*, l'istituto equivale, di fatto, a un'assoluzione: così DREYER, *Droit pénal général*, 6° éd., Paris 2021, p. 1362.

⁴⁹ Sul nuovo ruolo del giudice v. per tutti PRADEL, *L'individualisation de la peine, bilan à la veille d'un nouveau Code pénal*, in *Rev. sc. crim.*, 1977, p. 723 ss. (p. 735 ss.).

⁵⁰ DELMAS-MARTY, *Les chemins de la répression*, Paris 1980, p. 75; nello stesso senso SAAS, *L'ajournement du prononcé de la peine*, thèse, Paris 2002, p. 180. Sul tema v. anche VAN DE KERCHOVE, op. ult. cit., p. 111 ss.

⁵¹ Secondo VENTUROLI, *Modelli di individualizzazione della pena. L'esperienza italiana e francese nella cornice europea*, Torino 2018, p. 360, tale istituto è assimilabile all'art. 35 d. lgs. 274/2000, potendosi assimilare la cessazione del *trouble* e l'avvenuto *reclassement* dell'imputato alle "*esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione*" ivi indicate.



Si tratta dunque di un “perdono provvisorio”⁵² nel cui ambito, però, l’organo giudicante non dismette i panni del giudice: non solo è chiamato a verificare l’avvenuto rispetto delle prescrizioni entro un anno dall’emanazione dell’ordinanza di sospensione (art. 132-69 al. 3 C. pén.) ma, all’esito di tale controllo, il giudice è libero di stabilire le conseguenze del rinvio nel senso che riterrà più idoneo all’individualizzazione della pena. Difatti, (anche) se le prescrizioni risultano essere state eseguite entro il termine stabilito, il giudice potrà non solo “*esentare il colpevole dalla pena*”, potendo apprezzare liberamente la sussistenza o meno delle condizioni per una dispensa di pena, ma anche, alternativamente, “*pronunciare [...] le pene previste dalla legge o dal regolamento*” rilevanti (art. 132-69 al. 1 C. pén.). In caso di esecuzione tardiva ovvero di mancata esecuzione delle prescrizioni, il giudice liquiderà l’eventuale *astreinte* e irrogherà le pene applicabili (art. 132-69 al. 2 C. pén.).

Negli istituti sospensivi introdotti nel 1975, dunque, il dovere giudiziale di individualizzazione della pena è messo al servizio di un obiettivo latamente riparatorio fondato sul contegno *post delictum* del reo. E se nella *dispense de peine* quest’ultimo appare soprattutto sintomatico di una minor antisocialità soggettiva del reo⁵³, nell’*ajournement du prononcé de la peine avec injonction* il ravvedimento acquista una colorazione più oggettiva, sia perché il giudice è dotato di un potere direttivo e regolatorio, sia perché – come effettivamente avviene nella materia ambientale – la cessazione dell’offesa può fondarsi sulla reintegrazione dell’interesse leso tramite il ripristino dello stato dei luoghi⁵⁴. È dunque il rinvio dell’irrogazione della pena con ingiunzione a rilevare in materia ambientale, permettendo di subordinare la punizione alla mancata reintegrazione dell’offesa (v. *infra*, par. 3.2.).

1.3. L’ambigua pena della *sanction-réparation*

⁵² VAREILLE, *Le pardon du juge répressif*, in *Rev. sc. crim.*, 1988, p. 676 ss. (p. 687).

⁵³ Su questa linea di sviluppo delle condotte riparatorie v. GIUNTA, *Oltre la logica della punizione: linee evolutive e ruolo del diritto penale*, MANNOZZI, RUGGIERI (a cura di), *Pena, riparazione, conciliazione. Diritto penale e giustizia riparativa nello scenario del terzo Millennio* (Atti del Convegno, Como, 13-14 maggio 2005), Varese 2007, p. 61 ss. (p. 63).

⁵⁴ Favorevole a un’implementazione dell’istituto nei settori dove si pongono esigenze di sicurezza e a un suo uso più incisivo nei confronti delle persone giuridiche MAYAUD, *Droit pénal général*, 7^o éd., Paris 2021, p. 687. Occorre però sottolineare che la facoltà per il giudice di pronunciare comunque la pena, anche in caso di corretta esecuzione delle prescrizioni, conferisce all’istituto una venatura retributiva e mostra come l’obiettivo di individualizzazione della pena possa, in effetti, rivelarsi una lama a doppio taglio.



La pena della *sanction-réparation* è stata introdotta dalla già menzionata legge del 5 marzo 2007, relativa alla prevenzione della delinquenza, al fine di “*adattare le sanzioni alle nuove forme di delinquenza*”⁵⁵. La *sanction-réparation* è un’innovativa tipologia sanzionatoria che può essere disposta, nei confronti di persone fisiche (art. 131-8-1 C. pén.) e giuridiche (art. 131-39-1 C. pén.), a titolo di: a) pena complementare, *in aggiunta* cioè a una pena di *emprisonnement* o di *amende*, laddove ciò sia previsto dalla norma incriminatrice applicabile; oppure, b) a discrezione del giudice, di pena principale c.d. alternativa a una pena principale c.d. di riferimento, ossia *in alternativa* a un *emprisonnement* o a una *amende*.

La pena in questione consiste nell’imposizione al reo di un obbligo di indennizzo monetario della “*vittima*” del reato⁵⁶; tuttavia, laddove quest’ultima acconsenta, la riparazione potrà invece consistere nella “*rimessa in pristino del bene danneggiato dal reato*”, ossia in una riparazione in natura (art. 131-8-1 al. 3 C. pén.).

Per questo motivo – avendo cioè riguardo al *facere* in cui consiste la pena – secondo la dottrina maggioritaria si tratterebbe di una riparazione di stampo civilistico eretta in vera e propria pena⁵⁷ ovvero “*rivestita con gli abiti della pena*”⁵⁸. L’introduzione della *sanction-réparation*, infatti, si iscriverebbe nel movimento di progressiva valorizzazione dello *status* e del ruolo della vittima – non solo all’interno del procedimento penale, ma anche in fase di scelta della tipologia sanzionatoria e di individualizzazione della pena⁵⁹. In questo senso depone innanzitutto il fatto che, secondo la dottrina maggioritaria, ai fini dell’allocazione della “*riparazione*” afflittiva *ex art. 131-8-1 C. pén.* non occorre una previa costituzione di parte civile; in secondo luogo, anche la previsione di due specifiche garanzie a tutela dell’effettività della riparazione del danno della vittima avallerebbe la lettura civilistica dell’istituto⁶⁰. La prima garanzia consiste nel fatto che il controllo sulla corretta esecuzione dell’obbligo

⁵⁵ Loi n°2007-297 du 5 mars 2007, *Exposé des motifs*, p. 4, cit.

⁵⁶ CONTE, *La loi sur la prévention de la délinquance: présentation des dispositions de droit pénal*, in *Dr. pén.*, 2007, p. 12 ss. (p. 17).

⁵⁷ SALVAGE, *Les peines de peine*, in *Dr. pén.*, 2008, p. 7 ss. (p. 11).

⁵⁸ FORTIS-JODOUIN, *Janus et la responsabilité, variations sur la sanction-réparation créée par la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance*, in AA. VV., *Etudes offertes à Génèviève Viney*, Paris 2008, p. 449 ss. (p. 451).

⁵⁹ Per tutti GIACOPELLI, *Libres propos sur la sanction-réparation*, in *Rec. Dalloz*, 2007, p. 1551 ss. (p. 1152), secondo la quale “*la sanction-réparation costituisce l’ultima tappa nella costruzione di una ‘politica criminale della vittima*”.

⁶⁰ *Ibid.*



risarcitorio/riparatorio è rimesso non alla vittima ma al *Procureur de la République* (art. 131-8-1 al. 4 C. pén.); la seconda invece risiede nella previsione di una “pena della pena”⁶¹ irrogabile in caso di mancata esecuzione della riparazione inflitta. Sulla falsariga della pena del “monitoraggio socio-giudiziario” (*suivi socio-judiciaire*, art. 131-36-1 C. pén.)⁶², l’art. 131-8-1 al. 5 C. pén. dispone infatti che il soggetto condannato alla *sanction-réparation* che non abbia eseguito la “riparazione” è passibile di un’ulteriore pena di massimo 6 mesi (*emprisonnement*) o 15.000 Euro (*amende*). Il *plafond* di tale pena virtuale è stabilito dal giudice della cognizione nel momento in cui pronuncia condanna alla *sanction-réparation*, mentre il *quantum* è poi definito in concreto dal giudice della sorveglianza (*juge de l’application des peines*) che ne “potrà ordinare la messa a esecuzione, in tutto o in parte”⁶³.

Non mancano, però, letture *penalistiche* dell’istituto, le quali potrebbero rappresentare un punto di partenza per sostenere l’utilizzabilità e l’opportunità della *sanction-réparation* in ambito ambientale (v. *infra*, par. 3.3.2.).

Partendo dalla considerazione che la riparazione in questione è svincolata da qualsivoglia domanda risarcitoria della parte civile, secondo l’interpretazione penalistica dell’art. 131-8-1 C. pén. il *telos* di questa pena sembrerebbe piuttosto essere quello – effettivamente enunciato dal legislatore del 2007 e posto a fondamento della riforma tutta – di far prendere coscienza al reo del danno cagionato alla vittima, sul presupposto che impegnare le proprie risorse a fini riparatori ovvero eseguire in prima persona (o far eseguire) dei lavori di recupero del bene danneggiato può portare a una presa di consapevolezza del male cagionato, a sua volta “dolorosa”. In quest’ottica, la pena della *sanction-réparation* si iscriverebbe piuttosto nel quadrante dell’individualizzazione della pena, poiché la riparazione è intesa (e utilizzata) come strumento di *risocializzazione* del reo: lo conferma innanzitutto la predetta indipendenza della riparazione rispetto a un’effettiva pretesa risarcitoria di una parte civile e,

⁶¹ SALVAGE, *Les peines de peine*, cit., p. 7 ss.

⁶² Questo meccanismo di pene “in due tempi” in caso di mancato rispetto delle obbligazioni inerenti alla “prima” pena è stato poi ampliato dalla legge *Perben II* ad altre tipologie sanzionatorie come il lavoro di pubblica utilità e lo *stage* di cittadinanza; il medesimo provvedimento ha altresì innalzato il tetto massimo della “seconda” pena per il *suivi socio-judiciaire*.

⁶³ La dottrina dibatte sulla natura di questa seconda pena: per l’orientamento maggioritario si tratterebbe di una vera e propria pena, nonostante la tecnica di tipizzazione della condotta presti il fianco a notevoli obiezioni quanto al rispetto del principio di legalità; secondo un’opinione minoritaria, invece, la “pena della pena” non è che una mera conseguenza sanzionatoria della pena della *sanction-réparation*, volta in quanto tale a rafforzarne l’effetto dissuasivo (DREYER, *Droit pénal général*, cit., p. 1156).



in secondo luogo, il potente stimolo alla *réparation* derivante dalla minaccia di una seconda pena in caso di mancata esecuzione dell’obbligo riparatorio. I difensori di questa tesi affermano infatti che, se davvero l’art. 131-8-1 C. pén. fosse una disposizione vittimocentrica, volta a garantire la riparazione del danno subito dalla *victime*, il rimedio di una mancata esecuzione della pena-riparazione sarebbe stata non già con una “pena della pena” – inutile ai fini della soddisfazione della vittima – bensì un’esecuzione forzata, a monte, e/o, a valle, la costituzione di un fondo vincolato alla riparazione⁶⁴.

2. L’obiettivo specifico di adattamento della risposta punitiva al reato ambientale: specializzazione del sistema di *law enforcement* ed evoluzione in senso ripristinatorio del diritto penale ambientale europeo e francese

La volontà di adattamento al reato della risposta punitiva si manifesta con particolare evidenza nella materia ambientale, complice la marcata esigenza di effettività del sistema di tutela.

In questo settore, in effetti, l’evoluzione del diritto penale francese si caratterizza per una lenta ma costante presa in considerazione – anche ai fini sanzionatori – delle peculiarità che contraddistinguono sia la *délinquance environnementale*, sia il diritto penale ambientale, quale connubio di “tecnica ed etica”⁶⁵.

La presa in considerazione del versante, per così dire, “etico” del diritto penale ambientale si è tradotta nel progressivo allargamento giurisprudenziale del raggio di tutela delle fattispecie incriminatrici e nell’introduzione, da parte del legislatore francese, di tipi criminosi volti ad apprestare una tutela sempre più diretta alle matrici ambientali e agli

⁶⁴ ROUSSEAU, *La fonction réparatrice de la responsabilité pénale*, in SAINT-PAU (sous la dir. de), *Droit pénale et autres branches du droit*, Paris 2012, p. 125 ss. (p. 32 ss.); SAINT-PAU, *La responsabilité pénale réparatrice et la responsabilité civile punitive?*, in *Resp. civ. et assur.*, 2/2013, par. 29. Secondo DREYER, *Droit pénal général*, cit., p. 1157, saremmo addirittura di fronte a un istituto che strumentalizza parzialmente la vittima a fini di prevenzione speciale e risocializzazione del reo. Contraria a tale lettura, invece, HENNIION-JACQUET, HENNIION-JACQUET, *Dommages et intérêts, classement sous condition de réparation, sanction-réparation*, in *Rev. sc. crim.*, 2013, p. 515 ss, secondo la quale una “riparazione sotto minaccia” non contribuisce a un obiettivo di risocializzazione (p. 524).

⁶⁵ DELMAS-MARY, *Préface*, in ROBERT, RÉMOND-GOUILLOD, *Droit pénal de l’environnement*, Paris 1983, p. 23 ss. (p. 24).



ecosistemi, in aggiunta al nucleo duro del *droit pénal de l'environnement* costituito da incriminazioni a carattere fortemente sanzionatorio, volte a tutelare funzioni amministrative⁶⁶.

Come annunciato, tuttavia, in questa sede ci limiteremo al versante della “tecnica”, prendendo in esame sia il sistema di *law enforcement* ambientale, sia le modalità di risposta ripristinatoria ai reati ambientali predisposte dal diritto francese ai fini di un adattamento della reazione ordinamentale repressiva a questa forma di criminalità.

⁶⁶ In estrema sintesi, a partire dagli anni '70 il sistema di protezione penale dell'ambiente si articola innanzitutto in una congerie di leggi speciali dirette a tutelare specifiche matrici ambientali e/o settori di attività economiche attraverso un modello tripartito (ostacolo all'esercizio delle funzioni amministrative di controllo o sorveglianza; mancata osservanza di precetti o decisioni amministrative; mancata o incorretta comunicazione di informazioni alle autorità amministrative). Accanto a tale modello “generale”, taluni settori, come quello dell'inquinamento acustico, prevedevano anche forme ingiunzionali di tutela secondo un modello stadiale a intensità crescente. Il Codice dell'ambiente viene adottato nel 2002 senza però lenire i gravi deficit di cui soffriva la disciplina penale-ambientale d'oltralpe (forte dipendenza dal diritto amministrativo; scarsa intellegibilità; elevato tecnicismo; dissonanza sanzionatoria. Inoltre, la dottrina lamentava l'assenza di un reato generale di inquinamento (eccezione fatta per quello di inquinamento delle acque, previsto e punito dall'allora art. L 432-2 C. env.) ovvero di una *clause générale d'aggravation* connessa alla gravità del danno ambientale. La messa a Sistema del diritto penale ambientale realizzata nel 2012, pur categorizzando le principali *infractions* all'interno di tre fattispecie principali (artt. L 173-1, 173-2 e 173-4 C. env.) e introducendo un'aggravante speciale all'art. L 173-3 C. env., ancora non introduce una fattispecie incriminatrice *generale* di offesa all'ambiente, che continua dunque a essere tutelato in una prospettiva interamente antropocentrica – a eccezione di sporadiche forme di tutela diretta di taluni ecosistemi (acque dolci e salate) e spazi naturali (parchi naturali, riserve naturali e siti di particolare interesse). È solo nel 2021 (Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 *portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets*, in *JORF* n°0196 du 24 août 2021 c.d. *loi climat et résilience*) che il legislatore introduce nel Codice dell'ambiente quattro nuove fattispecie volte a tutelare gli “spazi fisici” (*milieux physiques*) in quanto tali, sempreché la condotta aggressiva sia grave, ossia causativa di un'offesa (*atteinte*) o di un rischio di offesa grave e duratura (pari ad almeno sette anni, giusti gli artt. L 231-1 al. 3 C. env. e L 231-3 al. 5 C. env.) alla salute, alla flora, alla fauna (art. L 231-1 C. env.) ovvero di una degradazione sostanziale della flora o della fauna o della qualità di aria, acqua o suolo (art. L 231-2 C. env.). Laddove tali condotte siano realizzate in forma dolosa (“*de manière intentionnelle*”), l'art. L 231-3 C. env. le punisce a titolo di *écocide* e ne aggrava il trattamento sanzionatorio. Infine, il nuovo art. L 173-3-1 C. env. dispone un aumento della pena prevista per i reati di cui agli artt. L 173-1 e L 173-2 C. env., qualora gli stessi “*espongano direttamente la fauna, la flora o la qualità dell'aria a un rischio immediato di danno grave e duraturo*” – ossia uguale o superiore a sette anni: sicché, secondo la dottrina, il legislatore avrebbe finalmente coniato un delitto di messa in pericolo (*mise en danger*) dell'ambiente. In dottrina si v. *ex multis* LASSERRE CAPDEVILLE, *Le droit pénal de l'environnement: un droit encore à l'apparence redoutable et à l'efficacité douteuse*, in NERAC-CROISIER (sous la dir. de), *Sauvegarde de l'environnement et droit pénal*, Paris 2006, p. 13 ss.; GIUDICELLI-DELAGE, *Droit pénal des affaires en Europe*, PUF, Paris 2006, p. 467 ss.; ROUSSEAU, *L'articulation des contentieux civil administratif et pénal, entre complémentarité et concurrence*, in *Environnement et développement durable dans les politiques de l'Union européenne. Actualités et défis*, Presses universitaires de Rennes, Rennes 2017, p. 259 ss. (p. 267) (in italiano ID., *Tecnica ed etica del diritto penale francese dell'ambiente*, in PISANI, CORNACCHIA (a cura di), *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Bologna 2018, p. 723 ss.); BAJNO, *La tutela dell'ambiente nel diritto penale*, in AA. VV., *La tutela degli interessi diffusi nel diritto comparato*, Milano 1976, p. 508 ss.; RUGA RIVA, *La fattispecie di inquinamento ambientale: uno sguardo comparatistico*, in *LexAmbiente*, 4/2018, p. 15 ss.; VALBONESI, *La ricerca di una tutela sovranazionale dell'ambiente: ascendenze sistematiche e prospettive applicative del crimine di ecicidio nel contesto eurounitario*, in *Arch. pen.*, 2/2024, p. 43 ss.



Il diritto penale ambientale d'oltralpe ha infatti imboccato con decisione la via della *specializzazione*, con riferimento sia alle competenze investigative e alle funzione giurisdizionale, sia al corredo sanzionatorio, con conseguente ampliamento del ventaglio delle opzioni ripristinatorie. Così, a partire del 2012, anno in cui è adottata un'importante ordinanza⁶⁷ di razionalizzazione e rafforzamento del sistema di tutela penale dell'ambiente cristallizzato nel Codice dell'ambiente del 2002 (*Code de l'environnement*, C. env.)⁶⁸, il legislatore francese si è rivelato – almeno nelle intenzioni – precursore rispetto al recente approccio fatto proprio dall'Unione europea con la Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente, sostitutiva delle Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE (di seguito Direttiva) al fine di promuovere una specializzazione dell'intera catena di contrasto (2.1.) nonché della tipologia sanzionatoria applicabile in materia ambientale (2.2.)⁶⁹.

2.1. La strategia europea e francese per una catena di contrasto specializzata alla criminalità ambientale

La recente Direttiva nasce, come noto, sulle ceneri della Direttiva (UE) 2008/99, complessivamente fallimentare nel raggiungimento dell'obiettivo di una protezione *effective* dell'ambiente⁷⁰. Come rilevato da numerose istituzioni e agenzie europee, l'incapacità degli strumenti normativi europei di far fronte all'inarrestabile ascesa della criminalità ambientale⁷¹

⁶⁷ Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et judiciaire dans le Code de l'environnement, in *JORF* n°0010 du 12 janvier 2012, in vigore dal 1° luglio 2013. Il Governo è stato abilitato a procedere per via di ordinanza dalla legge Grenelle II (loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, in *JORF* n°0160 du 13 juillet 2010).

⁶⁸ Anche il *Code de l'environnement* è stato adottato con ordinanza (ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du Code de l'environnement, in *JORF* n°0219 du 21 septembre 2000). Il Governo era stato abilitato a tal fine dalla legge parlamentare n°99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, in *JORF* du 22 décembre 1999.

⁶⁹ La Direttiva (UE) 2024/1203, dell'11 aprile 2024, è stata pubblicata in GUUE L il 30 aprile 2024 ed è in vigore dal 20 maggio 2024. Ai sensi dell'art. 28, gli Stati membri dovranno conformarsi alla Direttiva 2024/1203 entro il 21 maggio 2026. Per un'analisi puntuale della Direttiva e dell'iter di approvazione, SCARCELLA, *La "nuova" Direttiva 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Ambiente&Sviluppo*, 7/2024, p. 488 ss.

⁷⁰ COMMISSIONE EUROPEA, *Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela dell'ambiente mediante il diritto penale che sostituisca la Direttiva 2008/99/CEE*, Bruxelles, 15 dicembre 2021, COM(2021) 851 final 2021/0422 (COD), p. 2 ss.

⁷¹ EUROPOL, *SOCTA 2021*, p. 54 ss.; UNEP – INTERPOL, *"The Rise of Environmental Crime – A Growing Threat to Natural Resources Peace, Development and Security"*, 2016, p. 7. La lotta alla criminalità organizzata ambientale figura tra le priorità stabilite per il periodo 2022 – 2025 dall'*European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats Impact 2022+*.



è dovuta a una molteplicità di fattori, tra cui la debolezza e le carenze dei sistemi nazionali di *law enforcement* in materia ambientale⁷².

Al fine di rimediare a queste lacune, e in linea con l'approccio olistico che la caratterizza⁷³, la Direttiva si mostra dunque consapevole del fatto che una repressione veramente armonizzata della criminalità ambientale non si basa soltanto su testi di incriminazione omogenei, ma anche sull'armonizzazione delle attività investigative e del tipo di poteri attribuiti alle autorità di contrasto⁷⁴, all'insegna sempre di una specializzazione della formazione, delle competenze e delle connesse modalità operative.

In tal senso, l'art. 13 dispone che “*Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano messi a disposizione strumenti investigativi efficaci e proporzionati per le indagini o l'azione penale riguardo ai reati di cui agli articoli 3 e 4. Se del caso, tali strumenti includono strumenti investigativi speciali, come quelli utilizzati per contrastare la criminalità organizzata o per altri reati gravi*”. A tal proposito, il considerando (53) fa riferimento, a titolo esemplificativo, a intercettazioni e “*strumenti di indagine finanziaria*”, come quelli basati sul monitoraggio delle movimentazioni bancarie.

La preoccupazione del legislatore unionale per l'effettività dell'attività investigativa e repressiva non si limita al piano degli strumenti giuridici, bensì investe anche profili operativi: l'art. 17, infatti, esige dagli Stati membri che le risorse umane, finanziarie, tecniche e tecnologiche a disposizione delle “*autorità nazionali che accertano, indagano, perseguono o giudicano reati ambientali*” siano adeguate allo scopo di attuazione della Direttiva.

Infine, l'esigenza europea di specializzazione della catena di *enforcement* si manifesta anche a livello delle conoscenze e delle competenze che attori del sistema repressivo debbono possedere: ai sensi dell'art. 18 “*gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire*

⁷² CONSIGLIO, *Final Report of the Eighth Round of Mutual Evaluation on Environmental Crime*, 15 novembre 2019: assenza di sufficiente cooperazione giudiziaria e di polizia; scarsità di risorse umane; insufficiente specializzazione della magistratura; mancata prioritizzazione della lotta alla criminalità ambientale a livello di politica criminale nazionale.

⁷³ PERRONE, *Politiche europee in tema di contrasto alla criminalità ambientale: proposte di riforma e possibili riflessi interni*, in www.lalegislazionepenale.eu, 2 febbraio 2024, *passim*.

⁷⁴ Sul tema del *law enforcement* come componente essenziale del processo di armonizzazione v. per tutti KLIP, *Definitions of Harmonisation*, in KLIP, VAN DER WILT (eds.), *Harmonisation and Harmonising Measures in Criminal Law*, Amsterdam, 2002, p. 23 ss. (p. 29). Sull'importanza del sistema di *enforcement* nel prisma della giurisprudenza di Strasburgo si v. TORRE, *Diritti umani e tutela ambientale: analisi critica degli eco-delitti*, in LUPOI (a cura di), *Emergenze ambientali e tutela giuridica*, Roma, 2017, p. 261 ss. (p. 267).



che sia periodicamente fornita una formazione specializzata a giudici, pubblici ministeri, personale di polizia, personale giudiziario e personale delle autorità competenti coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini, in relazione agli obiettivi della presente direttiva” e adeguata alle loro rispettive funzioni.

Ciò posto, l'ordinamento francese si rivela, almeno sulla carta, già ampiamente in linea con questo approccio “specializzante” e improntato all'effettività della catena di contrasto, sotto un duplice profilo.

Sotto a un primo profilo, la specializzazione del sistema francese di *law enforcement* ambientale è manifestata a livello delle autorità di controllo. La già menzionata *ordonnance* del 2012, in vigore dal 1° luglio 2013, ha infatti creato gli “ispettori dell'ambiente” (artt. L 172-1 fino a L 172-3 C. env.), innovativa categoria (più che vero e proprio “corpo”) che ricomprende i principali agenti e funzionari pubblici specializzati in materia ambientale: gli ispettori in materia di impianti qualificati per la tutela dell'ambiente (*installations classées pour la protection de l'environnement*, ICPE); gli agenti dell'ONEMA (*Office national de l'eau et des milieux aquatiques*), dell'ONCFS (*Office national de la chasse et de la faune sauvage*) e delle Agenzie in materia di parchi nazionali e aree marittime protette; infine, i funzionari delle DREAL (*Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement* - CLAEPS) e delle DDT (*Directions départementale des territoires*).

Da allora, i poteri degli *inspecteurs* specializzati in materia ambientale comprendono, oltre alla semplice constatazione di illeciti amministrativi e penali, anche attività di controllo e di indagine proattiva, secondo la disciplina dettata dagli artt. L 172-4 fino a L 172-15 C. env., introdotti anch'essi nel 2012. In particolare, gli ispettori dell'ambiente dispongono di poteri di *police administrative* molto estesi, potendo soprattutto compiere visite ispettive di controllo che, seppur formalmente amministrative (art. 171-1 C. env.), possono di fatto rivelarsi non poco intrusive. Peraltro, tale assetto di poteri è stato di recente ritenuto conforme a Costituzione da parte del Consiglio costituzionale francese (*Conseil constitutionnel*), sul rilievo in particolare che gli *inspecteurs*, nell'esercizio del loro potere di visita *ex art. 171-1 C. env.*, non possono esercitare personalmente coazione fisica⁷⁵. A titolo, invece, dei poteri di *police judiciaire*, i

⁷⁵ Inoltre, il soggetto interessato può fare ricorso contro il provvedimento di sequestro: cfr. Conseil const., décision n°2013-1044, QPC du 13 avril 2013 (su rinvio operato da Crim., 14 février 2013, n° 22-84.884, inédit). La medesima conclusione era stata raggiunta rispetto al *droit de visite* previsto nel *Code de l'urbanisme*: cfr. Conseil



soggetti indicati dal C. env. possono soprattutto chiedere o prendere copia dei documenti relativi all'oggetto del controllo ovvero procedere al loro sequestro (artt. L 172-11 C. env.), nonché, dal 2019, sequestrare l'oggetto o il profitto diretto o indiretto del reato ambientale (artt. L 172-12 C. env.).

Nel 2019 è infatti stata adottata la legge n°2019-773 du 24 juillet 2019⁷⁶, che ha ampliato il ventaglio dei poteri ispettivi degli agenti e contestualmente creato l'Ufficio francese per la biodiversità (*Office français pour la biodiversité*, OFB), ente pubblico in vigore dal 1° gennaio 2020, nato dalla fusione dell'Agenzia francese per la biodiversità (AFB) con l'ONCFS⁷⁷ e che, come vedremo, svolge un importante ruolo di controllo rispetto alla convenzione giudiziaria di interesse pubblico ambientale.

Di recente, poi, la nota legge *Climat et résilience* del 2021 ha abilitato ulteriori categorie di agenti pubblici a compiere indagini in materia ambientale, in ragione della loro specializzazione tecnica e della possibile rilevanza ambientale degli illeciti sottoposti alla loro competenza, prevedendo altresì la possibilità di una loro cooptazione nelle indagini penali condotte dagli ufficiali di polizia⁷⁸.

Infine, per permettere un migliore coordinamento tra l'azione repressiva e il sistema amministrativo sono stati recentemente creati la Missione inter-servizi dell'acqua e della natura (MISEN) e i Comitati operativi di lotta alla criminalità ambientale (COLDEN)⁷⁹, posti sotto la direzione e il controllo di ogni Prefetto dipartimentale.

const., 9 avril 2015, n°2015-464 QPC Crim., 10 février 2015, n°14-84.940. Sul tema v. GOGORZA, *Le droit pénal de l'environnement*, in *Dr. pén.*, 2013, p. 23 ss. (p. 25).

⁷⁶ Loi n°2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations de chasseurs et renforçant la police de l'environnement, in *JORF* n°0172 du 26 juillet 2019. Per esempio, il *droit de visite* può adesso avere a oggetto anche i veicoli utilizzati, professionalmente o meno, per la detenzione, il trasporto o la messa in commercio di animali, vegetali o altri prodotti, in modo tale da essere suscettibile di integrare una violazione del C. env.

⁷⁷ La disciplina di dettaglio dell'OFB è indicata nel décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 (artt. R 131-27 ss. C. env.). Per una panoramica delle nuove disposizioni OST, *Le renforcement de la police judiciaire environnementale après la loi du 24 juillet 2019*, in *Rev. sc. crim.*, 2019, p. 859 ss.

⁷⁸ Art. 281 della loi n°2021-1104 du 22 août 2021. Si tratta di: funzionari doganali; ispettori per la sicurezza nucleare; funzionari dell'Ufficio nazionale delle foreste incaricati per la loro competenza e aventi prestato giuramento a tal fine; funzionari delle riserve naturali; funzionari incaricati della concorrenza, del consumo e della repressione delle frodi; ingegneri e tecnici del laboratorio centrale e ispettori della salubrità e della prefettura; guardie forestali.

⁷⁹ Décret n° 2023-876 du 13 septembre 2023 relatif à la coordination en matière de politique de l'eau et de la nature et de lutte contre les atteintes environnementales, in *JORF* n°0214 du 15 septembre 2023.



Sotto a un secondo profilo, si assiste a una progressiva e parallela specializzazione del circuito giudiziario deputato al trattamento del contenzioso ambientale.

Questo percorso inizia nel 2001, con la creazione di un primo organo giurisdizionale specializzato: le *Juridictions du littoral spécialisées* (JULIS), competenti a conoscere dei fatti di inquinamento da idrocarburi di navi e situate in circondari strategici, sia nell'Esagono che nei territori d'oltre mare (cfr. artt. 706-107 ss. C. proc. pén.)⁸⁰.

Nello stesso periodo, il *Tribunal judiciaire* di Parigi e quello di Marsiglia vedono la propria competenza ampliarsi e specializzarsi grazie alla creazione di due nuovi Poli specializzati: i *Pôles de santé publique et environnement* (PSPE, art. 706-2 C. proc. pén.), competenti in materia di offese ambientali realizzate per mezzo di sostanze che, per i loro effetti o la loro pericolosità per la salute pubblica, sono oggetto di specifica regolamentazione⁸¹.

In seguito, la già menzionata legge *Perben II* del 2004 crea le *Juridictions interrégionales spécialisées* (JIRS), giurisdizioni specifiche istituite presso i distretti di otto Corti d'appello e specializzate in materia di reati economici e finanziari commessi in forma organizzata, nei quali possono di fatto rientrare anche i reati ambientali.

Infine, l'ultimo e decisivo passo è compiuto dall'importante legge n°2020-1672 del 24 dicembre 2020, che ha istituito i Poli regionali specializzati in materia di offese all'ambiente (*Pôles régionaux spécialisés en matière d'atteintes à l'environnement*, PRE) presso il distretto di ogni Corte d'appello. I magistrati afferenti ai *Pôles*, avendo ricevuto un'apposita formazione specialistica nella materia ambientale, svolgono le funzioni inquirenti e giudicanti in ordine esclusivamente ai *délits* del Codice dell'ambiente e del Codice forestale, nonché di specifici reati del Codice rurale e del Codice minerario e di tutti i reati connessi, ancorché con riferimento alle sole “*vicende che sono o appaiono complesse, in ragione soprattutto della loro tecnicità, della loro estensione territoriale e/o della severità del danno ambientale*” (art. 706-

⁸⁰ Introdotta dalla loi n° 2001-380 *relative à la répression des rejets polluants des navires*, in *JORF* n°104 du 4 mai 2001 ; v. anche il decreto di disciplina: décret n°2002-196 du 11 février 2002 *relatif aux juridictions compétentes en matière de pollution des eaux de mer par rejets des navires*, in *JORF* n°40 du 16 février 2002. Da ultimo, la competenza delle JULIS è stata estesa alle aggressioni ai beni culturali marittimi a opera della Circulaire du 18 avril 2017 *relative à l'extension de la compétence concurrente des juridictions du littoral spécialisées*, in *BOMJF* n°2017-04 du 28 avril 2017.

⁸¹ Istituiti dalla loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 *relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé*, in *JORF* n°1 du 5 mars 2004 (v. anche il decreto attuativo n° 2004-984 du 16 septembre 2004, in vigore dal 1° octobre 2004, in *JORF* n°218 du 18 septembre 2004).



2-3 C. proc. pén.). Di contro, le vicende giudiziarie in materia ambientale non caratterizzate da gravità o complessità particolare restano di competenza delle giurisdizioni di diritto comune, mentre permangono possibili sovrapposizioni tra la competenza dei PSPE (ancorata al carattere “molto” complesso della vicenda o alla grande estensione territoriale del danno) e quella dei nuovi PRE⁸².

2.2. La “specializzazione” della risposta sanzionatoria ai reati ambientali in Europa e in Francia

Come rilevato dalla Commissione europea, lo scarso livello di effettività (armonizzazione) della protezione penale dell’ambiente tra Stati membri era altresì imputabile a taluni “limiti strutturali” della Direttiva 2008/99/CE (primo tra tutti la mancanza di chiarezza concettuale rispetto alla stessa nozione di “ambiente”)⁸³, che avevano condotto a disposizioni penali nazionali anche fortemente eterogenee in punto non solo di tipizzazione dei requisiti offensivi delle fattispecie⁸⁴, ma anche di tipologia, misura e modalità di attuazione delle sanzioni⁸⁵. Siccome adottata precedentemente al Trattato di Lisbona, la Direttiva (UE) 2008/99 non aveva proceduto a un’armonizzazione sanzionatoria, limitandosi a esigere dagli Stati membri l’adozione de “*le misure necessarie per assicurare che i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano puniti con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive*” (artt. 5 e 7).

⁸² Sul problematico riparto di competenze tra le varie giurisdizioni specializzate in materia ambientale v. MARTINELLE, *La création des pôles régionaux spécialisés en matière d’atteintes à l’environnement et l’articulation des compétences juridictionnelles*, in *Rev. jur. env.*, 2/2023, p. 515 ss. (il quale si chiede se possano davvero darsi cause che non siano “complesse” ai sensi dell’art. 706-2-3 C. proc. pén., p. 519).

⁸³ COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio “Rafforzare la lotta alla criminalità ambientale”*, Bruxelles, 15 dicembre 2021, COM(2021) 814 final, p. 2 ss..

⁸⁴ SIRACUSA, *La nuova Direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente: ragioni della riforma e struttura offensiva delle fattispecie previste*, in *LexAmbiente*, 2/2024, p. 38 ss. (p. 40 ss.), che profetizza una simile sorte anche alla nuova Direttiva, per il rischio che gli indicatori utilizzati per stabilire la soglia di rilevanza penale dell’offesa siano trasposti internamente in modo disomogeneo. Con riferimento in particolare alla clausola di illiceità speciale EAD., *Prospettive di riforma della tutela penale dell’ambiente nel diritto europeo e sovranazionale*, in *LexAmbiente*, 3/2021, p. 11 ss.; EAD., *Novità normative dall’Unione europea in materia di tutela penale dell’ambiente*, in www.giustiziainsieme.it, 10 gennaio 2023. Nella dottrina francese D’AMBROSIO, *Vers un droit pénal commun de l’environnement: critères et techniques d’incrimination*, in NEYRET (sous la dir. de), *Des écocrimes à l’écocide. Le droit pénal au secours de l’environnement*, Bruxelles 2015, p. 87 ss.

⁸⁵ Così, all’indomani dell’entrata in vigore della precedente Direttiva, SIRACUSA, *La competenza comunitaria in ambito penale al primo banco di prova: la Direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1-2/2008, p. 863 ss. (pp. 883-884).



Ebbene, preso atto della varietà e dell'assenza di armonizzazione tra le differenti opzioni e dosimetrie sanzionatorie nazionali, la Direttiva (UE) 2024/1203 rinnova in profondità l'approccio alla questione punitiva mettendo a punto una "cassetta sanzionatoria degli attrezzi"⁸⁶ diversificata e finalizzata ad apprestare una tutela omogenea dell'ambiente anche sul fronte dei tipi e dei livelli di penalità⁸⁷, grazie altresì a una rinnovata attenzione alla criminalità ambientale di matrice corporativa, nonché all'innovativo coinvolgimento di istituti di parte generale, anche a fini riparatori.

Sotto quest'ultimo profilo, per quel che è qui di interesse, la Direttiva apre finalmente a un paradigma rimediale⁸⁸, declinandolo in senso sia premiale che punitivo.

Per quanto riguarda il profilo premiale, l'art. 9, lett. a) della Direttiva esige che, con riferimento ai "pertinenti" reati ex artt. 3 e 4, gli Stati membri erigano in circostanza attenuante l'ipotesi in cui l'autore del reato "*ripristina l'ambiente allo stato precedente, se tale ripristino non è un obbligo ai sensi della Direttiva 2004/35/CE o, prima dell'avvio di un'indagine penale, adotta misure volte a ridurre al minimo l'impatto e l'entità del danno o a porvi rimedio*"⁸⁹. In attesa della trasposizione da parte degli Stati membri di questa innovativa previsione è possibile svolgere qualche considerazione circa la natura delle due tipologie di condotta *post factum* qui disciplinate, sul presupposto comune della loro spontaneità.

Innanzitutto, per quanto riguarda il "*ripristino [del]l'ambiente allo stato precedente*" (nella versione francese: "*remise [de] l'environnement dans son état antérieur*") ci sembra possibile affermare che, se da un lato lo stesso deve essere volontario e non obbligatorio, perché altrimenti rilevarebbe ai sensi della Direttiva 2004/35/CE⁹⁰ o sarebbe una sanzione, dall'altro le concrete misure rimediali *coincidono* con quelle previste e disciplinate dalla Direttiva 2004/35/CE, Allegato II. Considerando che il fondamento normativo per l'adozione della

⁸⁶ Sul *toolbox approach* si v. FAURE, *Une nouvelle Directive relative à protection de l'environnement par le droit pénal*, in *AJ pénal*, mai 2024, p. 243 ss. (p. 244).

⁸⁷ FRANZIN, *Governo penale dell'ambiente e non punibilità condizionata*, Torino 2018, p. 40 ss.

⁸⁸ Ritiene che la Direttiva appresti una tutela "ispirata ai principi di precauzione e prevenzione, e finalizzata al ripristino, o comunque al ristoro, del danno ambientale cagionato, secondo il principio del 'chi inquina paga'", VALBONESI, *La ricerca di una tutela sovranazionale dell'ambiente*, cit., p. 3.

⁸⁹ L'ulteriore tipologia di ravvedimento ambientale presa in considerazione dall'art. 9 della Direttiva (lett. b) è di tipo processuale-investigativo e consiste nell'ipotesi in cui "*l'autore del reato fornisce alle autorità amministrative o giudiziarie informazioni che esse non avrebbero potuto ottenere con altri mezzi e che sono loro utili per identificare o consegnare alla giustizia altri autori del reato; acquisire gli elementi di prova*".

⁹⁰ Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio de 21 aprile 2004 *sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale*, in GUUE L 143/56, 30 aprile 2004.



recente Direttiva è l'art. 83, par. 2, TFUE, e similmente a quanto accade in altri settori in cui il diritto penale unionale interviene a fini di “lotta” contro fenomeni criminosi⁹¹, infatti, il fine ultimo della tutela penale di matrice unionale risiede nel garantire l'effettività di normative unionali extra-penali. Nel caso del settore ambientale, come affermato dalla Commissione europea, si tratta di garantire una “*general compliance with EU environmental law*”⁹²: e, in questo senso, non può non venire in rilievo la Direttiva 2004/35/CE, che positivizza e disciplina a livello unionale il principio del “chi inquina paga” e si pone come uno dei pilastri della normativa ambientale europea. Ci sembra dunque possibile sostenere che il “ripristino” menzionato all'art. 9 Direttiva sia tipizzato, consistendo nelle misure amministrative di riparazione primaria, complementare e compensativa di cui alla predetta Direttiva⁹³.

Di contro, e in secondo luogo, nella tipologia di ravvedimento ambientale consistente nell'adottare, prima dell'avvio di un'indagine penale, “*misure volte a ridurre al minimo l'impatto e l'entità del danno o a porvi rimedio*”, la soglia di sbarramento temporale molto anticipata sembra voler compensare l'assenza di tipicità delle “misure” in questione. Queste, infatti, si caratterizzano soltanto per essere teleologicamente “*volte*” al massimo contenimento di impatto ed entità del danno ovvero al loro rimedio. Il tenore letterale della disposizione, inoltre, lascia intendere che sia sufficiente una tensione finalistica della contro-condotta verso tale obiettivo, non essendo invece necessario un suo raggiungimento effettivo.

Per quanto riguarda, poi, la declinazione in senso punitivo del paradigma rimediale, la Direttiva – rilevato che “*le sanzioni o misure accessorie sono spesso più efficaci che le sanzioni*

⁹¹ Sul tema *amplius* DONINI, *Diritto penale di lotta. Ciò che il dibattito sul diritto penale del nemico non deve limitarsi a esorcizzare*, in *Studi quest. crim.*, 2007, p. 55 ss.

⁹² COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio “Rafforzare la lotta alla criminalità ambientale”*, cit., p. 4. E infatti nella celebre causa C-176/03 *Commissione c. Consiglio*, la Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione europea, pur annullando interamente la Decisione quadro 2003/80/GAI del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale, rilevava come l'assenza di una competenza penale in capo alla Comunità europea non potesse impedire al legislatore comunitario, quando “*l'applicazione di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive da parte delle competenti autorità nazionali costituisce una misura indispensabile di lotta contro violazioni ambientali gravi*”, di “*adottare provvedimenti in relazione al diritto penale degli Stati membri che esso ritiene necessari a garantire la piena efficacia delle norme che emana a tutela dell'ambiente*” (§§ 48 – 50): sul presupposto, dunque, che il diritto penale incentivi maggiormente all'osservanza della normativa europea (così CONSULICH – MANNOZZI, *La sentenza della Corte di Giustizia C-176/03: riflessi penalistici in tema di principio di legalità e politica dei beni giuridici*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2006, p. 899 ss. (p. 926).

⁹³ Per questo auspicio v. già CUDENNEC, *L'apport du cadre pénal communautaire à la prévention et à la réparation du dommage à l'environnement*, in CANS (sous la dir. de), *La responsabilité environnementale: prévention, imputation, réparation*, Paris 2009, p. 395 ss. (p. 404).



finanziarie, in particolare per le persone giuridiche” (considerando 31) – stabilisce che gli Stati membri debbano prendere le misure necessarie affinché le persone fisiche (art. 5, co. 3) e le persone giuridiche (art. 7, co. 2) “*possano essere sottoposte a sanzioni o misure penali o non penali accessorie*”, comprendenti tra le altre “*l’obbligo di ripristinare l’ambiente entro un determinato periodo, se il danno è reversibile*”⁹⁴, o “*l’obbligo di risarcire il danno all’ambiente, se il danno è irreversibile o se l’autore del reato non è in grado di procedere a tale ripristino*”. Le disposizioni in commento, dunque, non solo certificano la primarietà della riparazione in natura rispetto alla riparazione monetaria, ma cristallizzano altresì le ragioni del passaggio dalla prima alla seconda forma di riparazione: ragioni di ordine materiale (irreversibilità del danno)⁹⁵ ovvero giuridico-economico (impossibilità per l’autore del reato di procedere al ripristino).

Passando adesso alla situazione normativa francese, il costante sforzo di adattamento della risposta punitiva alla criminalità ambientale ha fatto sì che il sistema sanzionatorio del *droit pénal de l’environnement* francese fosse già parzialmente *compliant* con il diritto unionale, avendo il legislatore francese – come anche quello italiano – autonomamente scelto di perseguire una strategia politica-criminale incentrata sulla reintegrazione dell’offesa ambientale, attraverso istituti sia punitivi che *lato sensu* premiali, senza che ciò fosse richiesto dalla Direttiva (UE) 2008/99⁹⁶.

Per quanto riguarda il versante punitivo – come si vedrà approfonditamente nel successivo paragrafo – l’*ordonnance* del 2012 ha esteso a tutti i reati ambientali la facoltà per

⁹⁴ La *obligation to reinstate the environment* era già prevista, sotto forma di “*sanzione o misura*”, all’art. 5, par. 5, lett. c) (persone fisiche) e par. 4, lett. a) (persone giuridiche) della Proposta di Direttiva del 2008, ma non era poi stata inclusa nel testo definitivo: v. COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio *sulla tutela dell’ambiente mediante il diritto penale* Proposta COM(2007) 51 final, Bruxelles, 9 febbraio 2007: sul tema v. *amplius* MITSILEGAS, FASOLI, GIUFFRIDA, FITZMAURICE, *The legal regulation of environmental crime. The international and European dimension*, Leiden 2022, p. 171 ss.; PEREIRA, *Environmental criminal liability and enforcement in European and international law*, Leiden 2015, p. 286 ss.

⁹⁵ Ai sensi dell’art. 8, par. 1, lett. a) della Direttiva, il carattere irreversibile o duraturo dei danni “*rilevanti*” cagionati a un ecosistema è altresì una circostanza aggravante dei “*pertinenti reati di cui agli articoli 3 e 4*”, così come la distruzione dell’ecosistema. Allo stesso tempo, secondo l’art. 3, par. 3, “*la distruzione di un ecosistema di dimensioni o di valore ambientale considerevoli o di un habitat all’interno di un sito protetto*”, o l’aver cagionato “*danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque*” costituiscono eventi aggravatori dei reati di cui al par. 2, e la reversibilità del danno è altresì uno degli elementi di cui gli Stati membri debbono tenere conto per stabilire se il danno o il danno probabile sia rilevante ai sensi di taluni dei reati di cui al par. 2 (art. 3, par. 6). Sul tema si v. SIRACUSA, *La nuova Direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente*, cit., p. 63 ss.; VALBONESI, *La ricerca di una tutela sovranazionale*, cit., p. 29 ss.

⁹⁶ Così, sul sistema italiano, PERINI, *La riparazione dell’offesa a carico di beni collettivi*, cit., p. 651.



il giudice penale di ordinare, nei confronti di persone fisiche e giuridiche, il ripristino dello stato dei luoghi (*remise en l'état des lieux* – art. L 173-5 C. env.), quale “misura a carattere reale” a finalità ripristinatoria piuttosto che sanzionatoria (secondo la giurisprudenza dominante: v. *infra*, par. 3.3.1.).

Di contro, allo stato, il risarcimento del danno ambientale per equivalente può essere imposto solo dal giudice civile ovvero, previa costituzione di parte civile nel processo penale, dal giudice penale⁹⁷; e, sebbene nella dottrina francese si sottolinei come in materia ambientale il risarcimento del danno assuma sempre più una funzione latamente sanzionatoria⁹⁸, è difficile immaginare di farne nel processo penale una “misura” o “sanzione” accessoria (che, nel secondo caso, non potrebbe essere oggetto di assicurazione) *ex art.* L 173-5 C. env. senza torsioni concettuali dalle implicazioni sistemiche (v. *infra*, par. 3.31). Di contro, come accennato *supra*, il risarcimento del danno ovvero la sua riparazione in natura possono, nel sistema penale francese, costituire una vera e propria pena *ex artt.* 131-8-1 e 131-39-1 C. pén.: la sanzione-riparazione è infatti (in potenza) applicabile anche in materia ambientale, consentendo così di apportare una risposta prescrittiva-riparativa a un *délit* o una *contravention environnementale* di quinta categoria (v. *infra*, par. 3.3.2.).

Per quanto riguarda il versante premiale, a partire dall'*ordonnance* del 2012 il legislatore francese dà mostra di nutrire un chiaro *favor* rispetto alla funzione ripristinatoria del processo ambientale, avendo messo a sistema la “leva” ripristinatoria a disposizione del giudice penale e generalizzato (o quasi) l'applicabilità di istituti transattivi e sospensivi nella materia ambientale.

Quanto ai primi, l'*ordonnance* ha esteso all'intera materia ambientale la transazione penale, disciplinandola all'art. L 173-12 C. env. La dinamica transattiva è poi stata ulteriormente sfruttata nel 2020 e confezionata sotto forma di convenzione giudiziaria di interesse pubblico in materia ambientale (*convention judiciaire d'intérêt public en matière environnementale* – di seguito CJJPE), disciplinata all'art. 41-1-3 C. proc. pén. (v. *infra*, par.

⁹⁷ *Contra*, con riferimento al regime di responsabilità disciplinato agli artt. 1246 ss. del *Code civil*, DETRAZ, *Le juge pénal et la réparation du préjudice écologique « pur »*, in *Rev. sc. crim.*, 4/2022, p. 779 ss.

⁹⁸ TRÉBULLE, *Les fonctions de la responsabilité environnementale: réparer, prévenir, punir*, in CANS (sous la dir. de), *La responsabilité environnementale*, cit., p. 17 ss.; BOUTONNET, *Responsabilité environnementale: responsabilité civile ou pénale?*, in AA. VV., *La protection pénale de l'environnement – Travaux de l'Institut de sciences criminelles et de la justice de Bordeaux*, Bordeaux 2014, p. 267 ss.



3.1.2.). La CJIP “classica”, a natura economico-finanziaria, viene quindi sagomata e adattata alle dimensioni e alle problematiche tipiche della criminalità ambientale di matrice corporativa. Applicabile rispetto a tutti i *délits* disciplinati dal Codice dell'ambiente e ai reati connessi (a eccezione, però, dei *crimes* e ai *délits* contro le persone di cui al Codice penale, Libro II), la CJPE comporta in particolare l'ulteriore (ancorché eventuale) obbligo per l'ente di “*riparare il danno ecologico risultante dai commessi reati*” (art. 41-1-3 n°3 C. proc. pén.).

Quanto agli istituti sospensivi, l'ordinanza del 2012 ha esteso all'intero settore ambientale l'istituto, già analizzato con riferimento alla parte generale (artt. 132-66 fino a 133-70 C. pén.), dell'*ajournement du prononcé de la peine avec injonction*, declinando l'ingiunzione giudiziale in senso ripristinatorio dell'offesa ambientale (art. L 173-9 C. env. – v. *infra*, par. 3.2.).

Deve invece segnalarsi che il sistema premiale francese è carente sotto al profilo della circostanza attenuante ambientale di cui all'art. 9 della Direttiva. Posto che il *Code pénal* del 1992 ha soppresso le circostanze attenuanti e (la maggior parte delle) aggravanti, a meno che il legislatore francese non opti per una trasposizione pedissequa dell'art. 9 della Direttiva (con riferimento anche solo ai reati *ex artt.* 3 e 4) introducendo un'attenuante sulla falsariga del nostro art. 452-*decies* c.p., ci sembra possibile ritenere che le due tipologie di condotta *post factum* tipizzate nella disposizione unionale (ripristino o risarcimento) potranno venire in rilievo: a) nell'ambito del potere discrezionale del Pubblico ministero circa l'opportunità di esercitare l'azione penale oppure di proporre misure alternative all'*action publique*, o: b) nella dinamica della dispensa di pena e del rinvio dell'irrogazione della pena, per i soli *délits* e *contraventions*. Sarebbe però oltremodo auspicabile una disposizione nazionale che riconoscesse espressamente il valore processuale del ravvedimento ambientale all'interno di questi istituti, anche al fine di incentivarne la realizzazione e dissipare dubbi sullo stato di *compliance* della legislazione premiale francese.

2.3. Gli orientamenti del Ministero della Giustizia francese sul ripristino: criteri per un adattamento “meritato” della risposta penale al reato ambientale



In via complementare alla predisposizione di strumenti ripristinatori da parte del legislatore *green*, il Ministero della Giustizia francese, nell'esercizio del suo potere di *orientation* della politica giudiziaria della *République*, richiama l'attenzione delle Procure sull'obiettivo di favorire il ripristino dei luoghi (*remise en l'état des lieux*) aggrediti e danneggiati dai reati ambientali, laddove possibile. Questo approccio orientativo alle possibilità ripristinatorie del processo penale ambientale, tuttavia, è affatto peculiare. Poiché nell'ottica del Guardasigilli il tema (trasversale) dell'adattamento della risposta penale al reato (nel quale, come visto, l'obiettivo ripristinatorio si iscrive) ha una sua rilevanza anche in termini di governo dei flussi in entrata e in uscita del contenzioso penale, nonché di "tenuta" generale del sistema repressivo, nelle indicazioni fornite dal Ministero della Giustizia paiono scorgersi due criteri potenzialmente antitetici rispetto all'incentivo al ripristino dello stato dei luoghi: da un lato un criterio utilitaristico e pragmatico, fondato sulla possibilità fattuale e giuridica del ripristino; dall'altro un criterio, di impronta invece general-preventiva e retribuzionista, relativo alla gravità astratta del reato e, in definitiva, alla "meritevolezza" di una risposta penale diversificata (in senso anche ripristinatorio) da parte dell'autore del reato.

La prima circolare emanata in materia, risalente al 2005 (anno in cui è stata integrata alla Costituzione francese la Carta dell'ambiente, *Charte de l'environnement*)⁹⁹, afferma la necessità di "*risposte penali diversificate a seconda della natura dell'offesa*"¹⁰⁰. In tal senso, la circolare invita all'esercizio "*sistematico*" dell'azione penale qualora il reato ambientale abbia cagionato un danno irreparabile ovvero sia stato realizzato reiteratamente e/o con "*disinvoltura colpevole*" (p. 13 ss.). Di contro, laddove si tratti di reati che hanno causato un'offesa "*limitata*" ovvero consistano in violazioni formali a condotta esaurita, la risposta penale dovrebbe tendere a "*favorire una rapida regolarizzazione*" ricorrendo alle *alternatives aux poursuites* ovvero all'ingiunzione di ripristino nell'ambito dell'*ajournement du prononcé de la peine* (p. 14 ss.).

Al contempo, la circolare si premura però di specificare che il ricorso alle misure alternative non deve condurre al mantenimento della situazione di illegalità, la quale

⁹⁹ Loi constitutionnelle n°2005-205 du 1er mars 2005 relative à la *Charte de l'environnement*, in *JORF* n°0051 du 2 mars 2005, p. 3697).

¹⁰⁰ MINISTÈRE DE LA JUSTICE, *Orientations de politique pénale en matière d'environnement* (DACG 2005-12 G4/23-05-2005), Paris, 23 mai 2005.



favorirebbe l'insorgere di “*un sentimento di impunità*” tra i consociati (p. 17): tanto quanto, sembra potersi leggersi tra le righe, un'archiviazione *sans suites*.

Dieci anni più tardi, la circolare del 30 aprile 2015 riprende e approfondisce tale approccio regolatorio nel dichiarato intento di tracciare una vera e propria “*dottrina della risposta penale in materia di offese all'ambiente*” votata alla “*effettività*” della tutela (pp. 1, 2, 12)¹⁰¹. Tale “*dottrina*” si fonda innanzitutto sulla “*ricerca sistematica del ripristino dello stato dei luoghi*” e del risarcimento del danno, “*quando possibili*” e in tutte le fasi procedurali (p. 10): sia qualora l'azione penale non sia stata esercitata (mediante il ricorso ad *alternatives aux poursuites* quali la *composition* o la *médiation pénale*)¹⁰², sia precedentemente all'irrogazione della pena (*ajournement du prononcé de peine avec injonction*) ovvero complementariamente alla condanna (ordine di ripristino). Di contro, e in modo alquanto incongruo, la circolare del 2015 non fa alcun riferimento alla pena della sanzione-riparazione, pure introdotta nel 2007, e il medesimo silenzio sarà mantenuto dai successivi atti ministeriali.

Allo stesso tempo, però, la circolare del 2015 invita a perseguire “*sistematicamente*” non solo le offese ambientali reiterate e/o che hanno causato un danno grave o irreversibile (come già prevedeva la circolare del 2005), ma anche: i reati formali di ostacolo o impedimento delle funzioni amministrative ovvero di mancato ottemperamento di una prescrizione amministrativa; i reati per i quali l'esecuzione di una misura alternativa alle *poursuites* non è andata a buon fine; le ipotesi in cui l'autore del reato abbia tirato un profitto economico dal reato e, infine, le situazioni in cui siano presenti “*questioni europee*” (p. 11). Come si vede, dunque, il criterio della riparabilità tecnico-giuridica del danno finisce per concorrere (e confliggere) con criteri ulteriori ed eterogenei, relativi alla colpevolezza dell'autore, alla gravità del fatto o alla presenza una soggiacente disciplina amministrativa e/o unionale.

Tale approccio general-preventivo alla criminalità ambientale diventa ancora più palese nei confronti della criminalità (*lato sensu*) d'impresa. Precedentemente all'introduzione della CJJPE, la circolare del 2015 per un verso esclude che nei confronti delle persone giuridiche siano attivabili percorsi alternativi all'esercizio dell'azione penale, così veicolando l'idea che

¹⁰¹ MINISTÈRE DE LA JUSTICE, *Circulaire relative aux orientations de politique pénale en matière d'atteinte à l'environnement* (BOMJ n°2015-04 JUSD1509851C), Paris, 30 avril 2015.

¹⁰² A tal proposito, la circolare specifica che il ricorso al *rappel à la loi* dovrebbe essere limitato alle violazioni formali già oggetto di regolarizzazione e che non hanno causato alcun danno all'ambiente (p. 12).



le *personnes morales* siano a priori immeritevoli di una diversificazione trattamentale, in ragione della necessaria gravità dei reati ambientali loro imputabili; per altro verso ricorda la necessità di perseguire altresì le persone fisiche associate al reato, nei termini dell'art. 121-2 al. 3 C. pén. (p. 11).

Nello stesso ordine di idee, la circolare dell'11 maggio 2021¹⁰³ (successiva dunque all'introduzione della CJPE, che come visto risale al 2020), invita i Pubblici ministeri a “*non differire indebitamente l'esercizio dell'azione penale*”, poiché ciò potrebbe “*indebolire il senso della risposta penale*” al reato ambientale (p. 13). Iniziano dunque a farsi strada preoccupazioni relative alla tenuta general-preventiva del sistema repressivo a fronte del massiccio ricorso alle *alternatives aux poursuites* in materia ambientale: la circolare del 2021, infatti, rilevato che nel 75% dei casi si è avuto ricorso a tali misure, fa propria la critica, avanzata nel 2019 dal Ministero dell'ambiente, sulla “invisibilità” del contenzioso ambientale¹⁰⁴.

Tra gli elementi in presenza dei quali occorre esercitare l'azione penale, inoltre, la circolare del 2021 aggiunge quello dell'aver il reato cagionato un rischio alla sicurezza o alla salute delle persone.

Infine, la circolare del 6 ottobre 2023¹⁰⁵ riafferma l'obiettivo della “*recherche systématique de la remise en état*”, declinandolo nel senso della “*assenza di perdita netta di biodiversità*” (p. 12). Soprattutto, la più recente delle circolari ministeriali introduce per la prima volta considerazioni di ordine special-preventivo: nell'esprimere l'auspicio di una “*sanzione quanto più possibile adattata al reato commesso*”, ritiene infatti necessario che la risposta giudiziaria al reato ambientale permetta altresì “*all'autore del reato di intraprendere una riflessione sull'impatto ambientale e sociale della sua condotta*” (p. 13). Sul fronte della criminalità corporativa, inoltre, il Ministero invita a ricorrere con più frequenza alla CJPE, con riferimento tanto a vicende all'origine di gravi conseguenze ambientali, nei quali “*il*

¹⁰³ MINISTÈRE DE LA JUSTICE, *Circulaire visant à consolider le rôle de la justice en matière environnementale* (CRIM 2021-02/G3-11/05/2021), Paris, 11 mai 2021.

¹⁰⁴ MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE – MINISTÈRE DE LA JUSTICE, *Une justice pour l'environnement. Mission d'évaluation des relations entre justice et environnement*, Paris, octobre 2019, p. 17 ss.

¹⁰⁵ MINISTÈRE DE LA JUSTICE, *Circulaire de politique pénale en matière de justice pénale environnementale* (CRIM 2023-16/G3), Paris, 6 octobre 2023.



ripristino del sito inquinato è obiettivo prioritario”, quanto a fatti di rilevanza solo nazionale ovvero locale, senza un particolare grado di tecnicismo (pag. 11).

Tuttavia, quando si tratta di stabilire i criteri per la diversificazione o meno della risposta penale, ossia per l'esercizio dell'azione penale ovvero il ricorso a misure alternative, anche la circolare del 2023 riprende le precedenti distinzioni di ordine general-preventivo, fondate su un'idea di “meritevolezza” nell'accesso soggettivo a una misura alternativa all'*action publique* piuttosto che sulla effettiva possibilità di conseguire un risultato ripristinatorio: per esempio, con riferimento alle persone giuridiche, afferma che in caso (tra gli altri) di “*precedenti giudiziari, l'esercizio dell'azione penale dev'essere privilegiato, al fine di dare alla condanna tutta la sua dimensione dissuasiva*” (pag. 11 – *sic!*).

3. La remise en l'état des lieux nel sistema penale ambientale, tra incentivo e coazione al ripristino

La forma prioritaria di ravvedimento operoso nel diritto penale ambientale consiste nel recupero dei luoghi compromessi dal reato al loro stato *ante delictum*, in ossequio al principio eurounitario della riparazione del danno ambientale alla fonte e all'obiettivo di conservazione delle matrici ambientali e degli ecosistemi che informa lo *ius ambientale*¹⁰⁶.

A tal fine, il sistema di protezione penale dell'ambientale in Francia fa perno sulla contro-condotta della *remise en l'état des lieux* (traducibile come “rimessa dei luoghi nel loro stato” ovvero, più sinteticamente, come “ripristino”), di cui all'art. L 173-5 C. env. Come nel contiguo ambito civilistico della riparazione in natura del danno ambientale, le misure rimediali da adottare a tal fine sono quelle di riparazione primaria, complementare e compensativa stabilite dalla Direttiva (CE) 2004/35¹⁰⁷, le quali nell'ordinamento diritto francese trovano la

¹⁰⁶ RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, 2 ed., Milano 2009, pp. 18 e 3 (con riferimento all'art. 1 legge 8 luglio 1986, n. 349). In ottica europea, ritiene che un “aspetto rimediale” emerga da ultimo anche nella Direttiva 2024/1760 sulla sostenibilità delle catene di valore (artt. 25 par. 4 e 27, par. 2, lett. f)) PORFIDO, *Restorative Justice, approcci regolatori responsive e crimini ambientali d'impresa. Riflessioni da una prospettiva critica di criminologia 'verde'*, in *LexAmbiente*, 2/2024, p. 84 ss. (p. 86).

¹⁰⁷ Così, per tutti, PRIEUR M., *Droit de l'environnement*, 9^{ème} éd., Paris 2023, p. 1308 (con riferimento alla riparazione in natura del danno ambientale nell'ambito del processo civile).



loro disciplina nella legge sulla responsabilità ambientale del 2008¹⁰⁸. Accanto alla previsione di parte generale *ex art. L 173-5 C. env.*, poi, il legislatore utilizza il termine “recupero”, “restauro” o “riabilitazione” in talune specifiche disposizioni¹⁰⁹, senza però darne una definizione generalmente valida, ovvero precisa lo “stato” ambientale che le azioni reintegratorie devono raggiungere¹¹⁰.

Ciò premesso, l'obiettivo ripristinatorio che il Ministero della Giustizia, nelle sue circolari, dichiara (non senza ambiguità) dover essere “*sistematicamente ricercat[o]*” *post crimen patratum* è suscettibile inverarsi in molteplici fasi del procedimento penale, cosicché lo scopo di adattamento della risposta ordinamentale al reato ambientale è confidato a una pluralità di soggetti istituzionali diversi. In particolare, nell'ambito degli istituti transattivi precedenti all'esercizio dell'azione penale, protagonista è il Pubblico ministero, seppur talvolta in concorrenza con la Pubblica amministrazione e con l'ente accertatore (3.1.); negli istituti sospensivi, invece, è il giudice a poter dischiudere possibilità ripristinatorie grazie alla prospettiva premiale di una dispensa di pena (3.2.); infine, anche negli istituti punitivi il giudice è in primo piano, pur utilizzando il ripristino come “bastone” anziché come “carota” (3.3.). Ciò posto, pare opportuno sottolineare sin d'ora come il vero tema di questa normativa, sia essa incitativa o coattiva, è quello del raccordo tra il potere o dovere della magistratura di disporre la *remise en l'état* e l'attività di monitoraggio e/o di controllo *ex post* che incombe alle competenti autorità amministrative¹¹¹: tema, questo, che il sistema francese non disciplina puntualmente, lasciando così il campo a prassi diversificate e non sempre prevedibili.

3.1. Le possibilità ripristinatorie negli istituti transattivi ambientali: il Pubblico ministero tra omologazione e negoziazione di percorsi ripristinatori

¹⁰⁸ Loi n°2008-757 du 1er août 2008 *relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire*, in *JORF* n°0179 du 2 août 2008.

¹⁰⁹ V. l'art. L 234-4 del Codice dell'ambiente relativamente al “restauro” degli “ambienti naturali” danneggiati da taluni reati.

¹¹⁰ Per esempio, l'art. L 512-6 del Codice dell'ambiente dispone che in caso di chiusura di uno stabilimento qualificato per la protezione dell'ambiente (ICPE, v. *infra*), il sito su cui si trova lo stabilimento deve essere posto in uno stato tale da non poter danneggiare una serie di interessi ivi elencati e da poter essere utilizzato in futuro grazie a strumenti di cooperazione con i rappresentanti degli enti pubblici coinvolti.

¹¹¹ Si condividono quindi le osservazioni mosse alla legislazione italiana da BISORI, *Il danno ambientale in genere: tra novelle apparenti e costanti interpretative*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, p. 46 ss. (p. 54).



3.1.1. La gestione amministrativa del conflitto ambientale nella *transaction pénale environnementale* (art. L 173-12 C. env.)

Come accennato, nel sistema francese la tutela penale delle matrici ambientali ha da sempre rappresentato un terreno fertile per l'implementazione di accordi transattivi attivabili su impulso della Pubblica amministrazione competente e alternativi al circuito giudiziario¹¹². Alle forme di *transaction pénale* specifiche, relative cioè a determinate matrici ambientali, ecosistemi o attività (foreste¹¹³; acque e pesca¹¹⁴; parchi naturali¹¹⁵), è succeduta nel 2012 una *transaction pénale environnementale* applicabile a tutte le contravvenzioni di quinta categoria del Codice ambientale¹¹⁶ nonché ai *délits* ivi previsti, purché puniti con la pena dell'*emprisonnement* non superiore a due anni, giusto l'art. L 173-12 C. env.

Come gli altri istituti transattivi nel sistema penale francese, la transazione penale ambientale si fonda su una dinamica non già “a due” bensì “a tre” e ha un'impalcatura chiaramente amministrativa: gli spazi di autonomia del Pubblico ministero sono ridotti, mentre è esaltato il ruolo dell'ente accertatore del reato (gli *inspecteurs* dell'ambiente o le altre figure abilitate per legge – v. *supra*, par. 2.1.) ed è sempre coinvolto un rappresentante territoriale del Governo, nella persona del Prefetto dipartimentale (o, in casi specifici, del Prefetto marittimo territorialmente competente, cfr. art. R 173-1 C. env.).

La gestione del conflitto ambientale tramite transazione è, dunque, prevalentemente amministrativa, a cominciare dall'*an* della procedura. La facoltà di proporre una *transaction pénale environnementale* alla persona, fisica o giuridica, (presumibilmente) autore di un illecito ambientale penalmente rilevante spetta infatti al Prefetto, al quale le competenti agenzie di *law enforcement* ambientale trasmettono il processo verbale di constatazione di uno o più reati ambientali suscettibili di ricadere nel campo applicativo dell'art. L 173-12 C. env. Sotto questo profilo occorre sottolineare come le autorità di controllo amministrativo giochino un ruolo

¹¹² Sulla transazione ambientale come esempio di meccanismo che “cortocircuita” la procedura giudiziaria DELMAS-MARTY, *Droit pénal et protection de l'environnement (droit comparé des pays européens)*, in *Environmental Policy and Law*, 1976, p. 161 ss.

¹¹³ V. già l'art. L 313-5 del Codice delle foreste (*Code forestier*) nella versione del 1979 (adesso art. L 161-25).

¹¹⁴ Ordonnance n°2005-805 du 18 juillet 2005 *portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l'immersion des déchets*, in *JORF* n°166 du 19 juillet 2005.

¹¹⁵ Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 *relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels et aux parcs naturels régionaux*, *JORF* n°90 du 15 avril 2006.

¹¹⁶ Le contravvenzioni appartenenti alle categorie 1-4, invece, siccome meno gravi, sono estinguibili mediante procedure più semplificate, come il pagamento immediato dell'ammenda nelle mani dell'ente accertatore.



fondamentale nell'inesco della dinamica transattiva, finendo per selezionare in concreto le offese passibili di definizione anticipata e a-giurisdizionale¹¹⁷. Come rilevato, infatti, un processo-verbale *comme il faut* dovrebbe altresì indicare le possibili azioni finalizzate all'interruzione della condotta criminosa, alla riparazione del danno e/o al ripristino dello stato dei luoghi, posto che il Prefetto dipartimentale non necessariamente dispone delle competenze tecniche idonee a valutare simili profili¹¹⁸, e che il Pubblico ministero non interviene che *ex post*, a fini di omologazione.

È dunque sulla base del processo-verbale che il Prefetto indirizza la proposta transattiva all'ipotetico responsabile della *infraction environnementale*, entro quattro mesi (*délits*) ovvero un anno (*contraventions*) dalla chiusura dello stesso (art. R 173-3 C. env.).

In termini contenutistici, l'art. L 173-12 C. env. prescrive che la proposta transattiva debba prevedere, innanzitutto e immancabilmente, il pagamento di una *amende transactionnelle* non superiore a un terzo (del massimo) della pena pecuniaria comminata per il reato constatato.

In secondo luogo, il Prefetto può aggiungere a tale ammenda obbligazioni volte a “*far cessare il reato, evitarne l'ulteriore commissione, riparare il danno o rimettere in conformità i luoghi*”, definendone le tempistiche. Poiché tali obblighi sono indicati solo in via teleologica, con riferimento cioè al loro obiettivo¹¹⁹, il Prefetto è libero di prescrivere le misure che ritiene più opportune e aderenti alle circostanze del caso di specie (grazie innanzitutto al contributo tecnico fornito dal processo-verbale): ai sensi dell'art. L 173-12 III C. env., infatti, il contenuto della *transaction* è stabilito alla luce delle “*circostanze e gravità del reato*” nonché della “*personalità dell'autore del reato e delle sue risorse e spese*”.

Il destinatario della proposta transattiva, eventualmente assistito da un legale, non può che accettarla o rifiutarla, non disponendo di un diritto di negoziare né la qualificazione giuridica dei fatti (che così implicitamente riconosce) né il contenuto della proposta. Laddove

¹¹⁷ Così, con riferimento all'estinzione delle contravvenzioni ambientali di cui agli artt. 318-*bis* ss. del Testo unico ambientale (Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *Norme in materia ambientale*, in G.U. n. 88 del 27 aprile 2006, Suppl. ord. n. 96, in vigore dal 19 aprile 2006), MOSSA VERRE, *La riparazione “controllata”. L'intervento delle autorità di controllo nella dinamica delle fattispecie di ravvedimento ambientale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 3-4/2023, p. 539 ss. (pp. 541, 552, 556).

¹¹⁸ Sottolinea l'importanza del processo-verbale, considerandolo quasi come un “quarto elemento del reato”, FOSSIER, *La répression des infractions au droit de l'environnement*, in *AJ pénal*, mai 2017, p. 525 ss. (p. 528).

¹¹⁹ GUIHAL – FOSSIER – ROBERT, *Droit répressif de l'environnement*, cit., p. 71.



questa sia accettata, l'accordo transattivo è immediatamente trasmesso al *Procureur de la République* competente *ratione loci* ai fini della sua omologazione o del suo rigetto.

In caso di omologazione, il pagamento dell'ammenda entro i termini stabiliti e l'adempimento corretto e tempestivo delle prescrizioni eventualmente impartite conducono all'estinzione dell'*action publique*¹²⁰, mentre l'inosservanza delle prescrizioni impartite determina la mancata definizione anticipata della vicenda penale e la reviviscenza della possibilità, per il Pubblico ministero, di esercitare l'azione penale.

Come si vede, dunque, la risposta ordinamentale al reato ambientale si trova a essere gestita in prima battuta dalla Pubblica amministrazione, con successivo intervento del Pubblico ministero e senza alcuna sollecitazione dell'Autorità giudiziaria. Per questo motivo, contro la *transaction pénale environnementale* – il suo assetto e il suo “animo” amministrativo – sono state sollevate numerose critiche, che hanno finito per metterne in ombra le potenzialità ripristinatorie. Tali critiche sono sfociate, tra il 2014 e il 2015, in un contenzioso volto a rimettere in causa la legittimità dell'art. L 173-12 C. env., sia sotto il profilo costituzionale che in sede amministrativa. Tra il 2014 e il 2015, infatti, l'associazione *France Nature Environnement* ha sia sollevato questione prioritaria di costituzionalità (QPC) dell'art. L 173-12 C. env. innanzi al *Conseil constitutionnel*¹²¹, sia attaccato il decreto di attuazione e di disciplina della transazione ambientale davanti al giudice amministrativo (*Conseil d'Etat*) per eccesso di potere (décret n°2014-368 del 24 marzo 2014)¹²², e se le doglianze dell'associazione non hanno fatto breccia nella giurisprudenza, questo contenzioso strategico ha finito per condurre a un ridimensionamento *legislativo* dell'ambito applicativo dell'istituto.

Per chiarezza espositiva pare opportuno illustrare prima le lagnanze del ricorrente, suddividendole in due categorie, e poi soffermarci sulla soluzione dei due organi giurisdizionali.

¹²⁰ L'effetto estintivo non si comunica a eventuali concorrenti nel reato: così GUIHAL – FOSSIER – ROBERT, *Droit répressif de l'environnement*, 5ème éd., Paris 2021, p. 74. Nel sistema disciplinato agli artt. 318-bis ss. D. lgs. 152/2006, invece, a estinguersi è la contravvenzione stessa.

¹²¹ Conseil Constitutionnel, décision n°2014-416 QPC du 26 septembre 2014, con nota di ROBERT, in *Dr. pén.*, 11/2014, comm. n°140. I giudici di Montpensier sono stati a loro volta aditi dal Consiglio di Stato francese (Conseil d'Etat, décision n° 380652 du 27 juin 2014), cui France Nature Environnement aveva chiesto di sollevare questione di prioritaria di costituzionalità (QPC).

¹²² Conseil d'Etat, 6ème – 1ère SSR, 27 mai 2015, décision n°38.0652, *inédit*.



Un primo nucleo di censure riguardava l'*an* della procedura, la cui "amministratività" era considerata in contrasto con il principio democratico della separazione tra il potere esecutivo-amministrativo e quello giudiziario. Poiché l'attivazione della procedura è nelle mani della Pubblica amministrazione e manca qualsivoglia intervento *ex ante* di un'autorità giudiziaria (come visto, il Pubblico ministero agisce solo "a monte" e, per così dire, a scatola chiusa, in assenza di ogni contraddittorio), la *transaction* era ritenuta una procedura opaca, non prevedibile né controllabile quanto all'esito dell'accordo¹²³. Tra le molteplici doglianze sollevate, l'associazione lamentava in particolare il mancato rispetto del principio di separazione dei poteri *ex art. 16 della Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* (DDHC); la medesima critica era d'altronde già stata promossa nel 2006, in occasione del sollevamento di un c.d. controllo preventivo di costituzionalità avente a oggetto la disposizione legislativa che introduceva la transazione penale di competenza del sindaco (art. 44-1 C. proc. pén.)¹²⁴.

Un secondo gruppo di critiche riguardava invece l'ambito applicativo e il *quomodo* della procedura transattiva. Nella versione iniziale dell'art. L 173-12 C. env., risalente al 2012, la transazione poteva infatti essere esperita rispetto a *tutti i délits* del Codice dell'ambiente. Nell'ottica dei redattori dell'*ordonnance*, l'immane presenza di un'ammenda e la definizione in concreto delle prescrizioni ambientali avrebbe dovuto compensare la mancata delimitazione dell'ambito applicativo della transazione per tipi o classi di reati ambientali. Tuttavia, una simile generalizzazione dell'ambito applicativo dell'istituto transattivo non è stata salutata con favore dalla dottrina maggioritaria. Le voci più critiche ritenevano (e ritengono tutt'ora) che una *chance* transattiva di tale portata affievolisse la portata e il

¹²³ GOZZI, *Alternatives aux poursuites et droit de l'environnement : où le droit de l'environnement échappe à la sphère pénale*, in *RLDA*, juin 2014, étude n°94, par. 25.

¹²⁴ Conseil constitutionnel, décision n°2006-535 DC du 30 mars 2006, *Loi pour l'égalité des chances*. Si ricorda anche che nel 1995 il *Conseil constitutionnel* aveva censurato l'originaria versione della *composition pénale*, rubricata *injonction pénale*, proprio in ragione della mancata previsione di un intervento *ex post* dell'Autorità giudiziaria, a fronte della proposta, da parte del Pubblico ministero, di obbligazioni pur sempre incidenti sulla *liberté personnelle* ai sensi dell'art. 66 della Costituzione francese (Conseil const., n° 95-360 DC du 2 février 1995; *contra* PRADEL, *D'une loi avortée à un projet nouveau sur l'injonction pénale*, in *Rec. Dalloz*, 1995, n° 23), nonché in ragione del mancato rispetto del principio di separazione tra autorità deputate all'esercizio dell'azione penale e autorità incaricate della funzione di giudizio. Sul tema si v. anche l'importante pronuncia Conseil const., DC n°2004-492 du 2 mars 2004, *Justice pénale*, che dichiara l'illegittimità costituzionale della legge *Perben II* nella parte in cui prevedeva che la decisione dell'Autorità giudiziaria in merito all'omologazione o meno della procedura di comparizione previo riconoscimento di colpevolezza (*comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité*, art. 495 ss. C. proc. pén.) dovesse avvenire in camera di consiglio.



significato dissuasivo del precetto penale, poiché lo “spazio di tolleranza”¹²⁵ aperto dall'accordo sul *post factum* equivarrebbe, agli occhi dei consociati, a una “depenalizzazione di fatto” di illeciti ambientali anche gravi: risultato, questo, che era altresì ritenuto in contrasto con l'obbligo unionale di predisporre sanzioni effettive, proporzionali e dissuasive ai fini della tutela penale dell'ambiente¹²⁶. Ebbene, anche queste censure sono state portate all'attenzione del Consiglio costituzionale e del Consiglio di Stato francese da parte dell'associazione *France Nature Environnement*, nell'ambito dei medesimi ricorsi cui si è accennato *supra*. A questo riguardo l'associazione, strategicamente, si doleva non solo del mancato rispetto dell'obbligo costituzionale di tutela dell'ambiente ai sensi degli artt. 1, 3 e 4 della *Charte de l'environnement*, bensì faceva valere anche diritti e principi costituzionalmente rilevanti ben più risalenti e di portata generale, di ordine sia processuale (diritti della difesa per il soggetto autore del reato e diritto a un giusto processo per la vittima) che sostanziale (principi di proporzionalità della pena; presunzione di non colpevolezza; principio di eguaglianza).

Ebbene, anziché delegittimare l'“amministratività” della transazione, sia il *Conseil constitutionnel* che il *Conseil d'Etat* ne fanno un argomento utile a salvaguardare l'istituto transattivo sotto attacco. Secondo le due Corti, infatti, il contenuto della transazione non può essere considerato come punitivo. Le “misure” ivi stabilite, infatti, per un verso sono accettate volontariamente dall'autore del reato, non essendo né coercibili né privative della libertà personale ai sensi dell'art. 66 della Costituzione (da intendersi nella sua accezione contratta quale diritto a non essere arbitrariamente ristretto)¹²⁷, e per altro verso sono determinate in base

¹²⁵ BARONE, *L'impunité environnementale : l'État entre gestion différentielle des illégalismes et désinvestissement global*, in *Champ pénal*, 2018, p. 18 ss. (par. 4).

¹²⁶ COURTAIGNE-DELANDES, *De l'utilité d'une ordonnance simplifiant, réformant et harmonisant les sanctions pénales du Code de l'environnement*, in *BDEI*, 2011, étude n° 35; CANS, *La réforme, tant attendue, du droit répressif de l'environnement. Commentaire à l'ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012*, in *Dr. adm.*, 2013, p. 111 ss; BIANCO – LUCIFORA, *Environmental Criminal Law in France*, in FARMER, FAURE, VAGLIASINDI (eds.), *Environmental Crime in Europe*, Oxford 2017, p. 59 ss. (p. 89).

¹²⁷ “Le misure fissate nella transazione non rivestono il carattere di una sanzione avente natura punitiva”: così *Conseil Constitutionnel*, décision n°2014-416 QPC du 26 septembre 2014, cit., considerando n°8. La stessa considerazione era stata svolta in relazione alla transazione attivabile dal sindaco : v. *Conseil const.*, décision n°2006-535 DC du 30 mars 2006, *Loi pour l'égalité des chances*, cit., considerando n°42. Di contro, nel 2006 il Consiglio di Stato francese aveva ritenuto non conforme a Costituzione la procedura transattiva relativa ai reati in materia di acqua ed ecosistemi acquatici perché, nell'originaria versione del 2004, per la conclusione di tale transazione era sufficiente il semplice accordo preventivo del Pubblico ministero: *Conseil d'Etat*, Assemblée, 7 juillet 2006, décision n. 283178. La transazione in questione era stata inserita nell'art. L 216-12 C. env. dalla loi du 9 décembre 2004 *de simplification du droit*, in *JORF* n°0287 du 10 décembre 2004.



alle circostanze concrete della vicenda e della persona fisica o giuridica ammessa a transigere¹²⁸. I giudici sottolineano quindi la volontarietà dell'accettazione e dell'esecuzione delle “*mesures fixées dans la transaction*”, la facoltatività della procedura e, per l'appunto, la presa in considerazione delle circostanze *concrete* nella definizione delle prescrizioni (anche) ripristinatorie. Così, come precisato dal Consiglio di Stato, l'obbligo di fonte unionale di predisporre sanzioni effettive, proporzionali e dissuasive in materia ambientale “*non osta a che gli Stati membri prevedano dei modi alternativi di risoluzione dei litigi in materia di protezione dell'ambiente*”¹²⁹, e il mancato intervento *ex ante* di un'autorità giudiziaria esponente della magistratura giudicante (*autorité judiciaire*) non è contrario a costituzione, essendo l'omologazione a posteriori dell'accordo da parte del Pubblico ministero sufficiente.

È invece a livello *politico* che le critiche rivolte alla transazione penale ambientale hanno trovato un'eco, determinando un duplice movimento di contenimento dell'ambito applicativo della *transaction*.

Da un lato, come visto, il Ministero della Giustizia ha iniziato a promuovere un approccio “meritocratico” nella gestione delle misure di *remise en l'état* da parte delle Procure. Con riferimento alla *transaction*, in particolare, la Circolare del 2005 – seguita sul punto da quella del 2015 – afferma che il ricorso al dispositivo transattivo dovrebbe “*limitarsi ai fatti di tenue gravità e alle situazioni che non risultano da un atto manifestamente deliberato ovvero in cui l'autore ha preso delle misure perché i fatti non riaccadano*”; precisando inoltre che il *Procureur de la République* non dovrebbe procedere all'omologazione qualora delle vittime abbiano sporto querela e chiesto la riparazione del danno ambientale, a titolo individuale o associativo. La prassi, d'altronde, ha mostrato di conformarsi pienamente a questa “*orientation*”: nel 2015, per esempio, la Procura di Vannes ha concluso sei transazioni, tutte omologate e correttamente eseguite, il cui contenuto prevedeva il pagamento di un'ammenda di 300 euro e la regolarizzazione di scarichi non a norma ovvero l'adozione postuma di un piano di concimazione. Di contro, nelle tre vicende in cui il Pubblico ministero aveva rifiutato l'omologazione, le persone (fisiche) interessate avevano precedenti penali ovvero avevano

¹²⁸ Conseil d'Etat, 6ème – 1ère SSR, 27 mai 2015, décision n°38.0652, cit.; v. considerando n°5, che di conseguenza rigetta la richiesta di annullamento del decreto n°2014-368 presentata da *France Nature Environnement*.

¹²⁹ Conseil d'Etat, 6ème – 1ère SSR, 27 mai 2015, décision n°38.0652, cit., considerando n°3.



tentato di ostacolare i controlli amministrativi¹³⁰ – mostrando dunque di “non meritare” una definizione anticipata del conflitto. Questa logica, peraltro, si rivelerà in linea con i criteri orientativi forniti dal Ministero della Giustizia a partire dal 2017 in ordine alla *convention judiciaire d'intérêt public* e alla definizione del *quantum* dell'ammenda.

Dall'altro lato, lo stesso legislatore è infine intervenuto a circoscrivere l'ambito applicativo dell'istituto: la loi n°2016-1087¹³¹ ne ha infatti ristretto l'operatività ai soli *délits* puniti con la pena detentiva inferiore o uguale a due anni. Così facendo, il legislatore ha finito per recepire e avallare la prassi operativa della *transaction*, che risulta essere utilizzata soprattutto per gestire illeciti ambientali scarsamente offensivi e a fini più punitivi che realmente riparatori¹³².

Alla luce di questo rilievo, e posto che nella prassi il ricorso alle *mesures alternatives aux poursuites* rimane alto¹³³, il principale vantaggio della *transaction pénale environnementale* sembra, di fatto, risiedere nell'effetto deflativo del contenzioso ambientale per le Procure, soprattutto laddove l'accordo si limiti a prevedere il versamento di un'ammenda. Di contro, *de iure condendo*, le potenzialità ripristinatorie della *transaction* ci paiono meritevoli di un'ulteriore e più efficace implementazione.

Innanzitutto, la rimessa in pristino dei luoghi dovrebbe essere prevista a titolo obbligatorio, accanto o al posto dell'ammenda e, qualora impossibile, dovrebbe prevedersi – in conformità con le nuove disposizioni unionali – una modalità di risarcimento per equivalente del danno, per esempio a vantaggio di enti o associazioni di protezione dell'ambiente. In secondo luogo, si potrebbe immaginare di associare alla definizione della misura di ripristino, nonché (e soprattutto) al controllo *ex post* della sua effettiva esecuzione, enti od organismi indipendenti, dotati delle necessarie competenze tecniche e in costante raccordo con Prefetto e

¹³⁰ THOMAS., *La pratique de la transaction en matière environnementale. Retours d'expériences concernant la mise en œuvre du Parquet de Vannes*, in *AJ pénal*, 2015, p. 473.

¹³¹ Loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, in *JORF* n°0184 du 9 août 2016.

¹³² VAN LANG, *Droit de l'environnement*, 5^{ème} édition, Paris 2021, p. 594.

¹³³ Secondo i dati statistici relativi alla gestione del contenzioso penale ambientale nel periodo 2015-2019, nel 62% dei casi “trattati” dalle Procure (in totale 82.6000) si è avuto ricorso a una procedura alternativa all'esercizio dell'azione penale (consistente nel 44% dei casi in un *rappel à la loi* e nel 25% in una richiesta di regolarizzazione). Le statistiche non riportano, invece, il tasso di utilizzo della *transaction pénale* (https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/migrations/portail/art_pix/stat_Infostat_182.pdf).



Pubblico ministero¹³⁴, sulla falsariga del nostro art. 318-*quater* d. lgs. 152/2006. Infine, dovrebbero essere disciplinate le conseguenze di un’incompleta o tardiva esecuzione delle misure (ripristinatorie e non solo)¹³⁵, anche al fine di rendere maggiormente prevedibili e controllabili le ipotesi di successivo esercizio dell’azione penale.

3.1.2. La *convention judiciaire d’intérêt public* ambientale (art. 41-1-3 C. proc. pén.), modello efficace di *cooperative compliance*?

Venendo adesso all’istituto transattivo coniato specificamente per le persone giuridiche, la CJIPE – diversamente dalla *transaction pénale environnementale* nella quale, come visto, il soggetto interessato non può negoziare il contenuto dell’accordo transattivo proposto – mette in campo un vero e proprio un modello di governo negoziale e condiviso della reazione al reato ambientale tra *Procureur de la République* e persona giuridica (sempreché, beninteso, l’accordo raggiunto dalle parti sia poi validato dal Presidente del tribunale territorialmente competente)¹³⁶. Ai sensi dell’art. 41-1-3 C. proc. pén. (come modificato da ultimo dalla legge n°2024-582 del 24 giugno 2024), infatti, la convenzione in parola può prevedere una delle seguenti obbligazioni a carico della persona giuridica: “1. *versare un’ammenda d’interesse pubblico al Tesoro [...]; 2. regolarizzare la propria situazione rispetto alla legge o ai regolamenti nell’ambito di un programma di messa in conformità di durata massima di tre anni, sotto il controllo dei competenti servizi del Ministero dell’economia e dell’Ufficio francese della biodiversità; 2-bis. spogliarsi, a beneficio dello Stato, di tutti o di una parte dei beni oggetto di sequestro nell’ambito della procedura; 3. assicurare, entro tre anni e sotto il controllo degli stessi servizi, la riparazione del danno ecologico”.*

Tuttavia, il contenuto delle ventisette CJIPE concluse dal 2021 a oggi¹³⁷ restituisce un’immagine molto problematica e ben poco “green” dell’istituto transattivo ambientale: nella prassi, la CJIPE mostra infatti una dimensione afflittiva che rischia di farne uno strumento

¹³⁴ Propongono un’autorità amministrativa indipendente DE REDON, *La transaction pénale étendue à l’ensemble du Code de l’environnement*, in *EEI*, 5/2015, étude n° 10, e PERRIER, *op. ult. cit.*, par. 13.

¹³⁵ VAN LANG, *Droit de l’environnement*, cit., p. 593.

¹³⁶ Sul punto, l’art. 41-1-3 C. env. rinvia alla procedura *ex art.* 41-1-2 e ai rispettivi decreti attuativi.

¹³⁷ L’art. 41-1-3 ult. co. dispone che le CJIPE validate sono pubblicate sui siti internet del Ministero della Giustizia, del Ministero dell’ambiente e del Comune sul cui territorio è stato commesso “il reato” o, in subordine, sul sito dell’ente pubblico di cooperazione intercomunale cui il Comune interessato appartiene: v. <https://www.ecologie.gouv.fr/convention-judiciaire-dinteret-public-cjip>



surrettiziamente sanzionatorio molto rischioso per la persona giuridica coinvolta¹³⁸, per cinque ordini di ragioni.

In primo luogo, e a monte, la tecnicità del contenzioso ambientale e le connesse difficoltà di accertamento della responsabilità penale possono disincentivare il ricorso allo strumento negoziale-transattivo, rendendo più attraente il rischio di un procedimento penale lungo, ma dagli esiti incerti, piuttosto che la conclusione sicura di una CJIPE afflittiva¹³⁹.

In secondo luogo, il rischio principale insito in tale strumento è che “assenza di condanna non significa assenza di sanzioni”¹⁴⁰. L’ammenda, infatti – pur non essendo obbligatoria, come nel caso della *transaction pénale environnementale* – è calcolata avendo riguardo non già al *quantum* di pena pecuniaria astrattamente irrogabile bensì, come nella CJIP ‘classica’, con metodo proporzionale, ossia “*alla luce eventualmente del profitto tratto dagli inadempimenti constatati, nel limite massimo del 30% della cifra di affari media calcolata sulla base delle ultime tre cifre d'affari annuali note al momento della constatazione degli inadempimenti*”¹⁴¹. Alla somma (eventualmente) versata a titolo di ammenda deve poi aggiungersi l’eventuale costo delle azioni risarcitorie, di regolarizzazione e/o di ripristino (v. *infra*).

In terzo luogo, i rischi possono essere anche di tipo reputazionale. Come rilevato, infatti, poiché la CJIPE è oggetto di pubblicazione sul sito del Ministero della Giustizia (previsione, questa, funzionale ad assicurare una necessaria trasparenza rispetto all’esito dell’iter negoziale), non è escluso che l’ente sia comunque esposto agli strali di eventuali gruppi di pressione, nonostante per espressa previsione normativa la convenzione validata non equivalga a pronuncia di una condanna¹⁴². Una conferma indiretta della realtà di tale rischio ci viene d’altronde dall’esperienza della *société anonyme* Veolia che, nell’ambito della procedura

¹³⁸ Sui rischi che possono derivare dalla conclusione di una CJIP da parte della persona giuridica per le persone fisiche in posizione apicale GALLI, *Une justice pénale propre aux personnes morales*, cit., p. 376 ss.

¹³⁹ PERRIER, *La convention judiciaire pour les infractions environnementales : vers une compliance environnementale*, in *Rec. Dalloz*, 2020, p. 396 ss. (p. 397), secondo il quale per favorire il ricorso alla CJIPE da parte delle persone giuridiche occorrerebbe l’esistenza di “una leva repressiva potente”, che invece in materia ambientale manca. Rileva di converso come la predisposizione di strumenti processuali premiali rischi di “constituirne ragione autonoma di incremento delle entità sanzionatorie” EUSEBI, *Forme e problemi della premialità nel diritto penale*, in *St. iuris*, 2001, p. 273 ss. (p. 282).

¹⁴⁰ PERRIER, op. ult. cit., p. 397.

¹⁴¹ Ciò pone altresì problemi in punto di proporzionalità e individualizzazione della sanzione, secondo JOMBART, *Responsabilisation des entreprises, compliance et droit pénal*, in *Rev. jur. env.*, 3/2023, p. 527 ss. (p. 535).

¹⁴² PENNAFORTE–CITTI, *Convention judiciaire d’intérêt public en matière environnementale*, cit.



di negoziazione (confidenziale) con il *Parquet* presso il Tribunale di Annecy, ha chiesto (e ottenuto) il diritto di controllare il comunicato stampa relativo alla conclusione della CJIPE¹⁴³. Similmente, con riferimento alla CJIPE stipulata a settembre 2024 dalla società Nestlé Water Supply Est SAS in relazione a fatti di utilizzo di stabilimenti ed esercizio di attività industriali senza la necessaria autorizzazione e, in qualità di reati connessi (*infractions connexes* – v. *supra*, par. 1.1.), di frode ai sensi dell'art. L 441-1 del Codice del consumo, l'associazione di tutela dei consumatori *Foodwatch* ha rifiutato l'indennizzo monetario forfettario proposto dalla società e ha presentato querela in relazione agli stessi e ad altri fatti¹⁴⁴.

Ancora, la prassi ha mostrato tutta l'attualità del rischio di utilizzo discrezionale della CJIPE, a seconda delle diverse sensibilità e inclinazioni delle singole Procure e alle molte variabili dei casi di specie. Se è vero che, da un lato, l'adozione di un modello-tipo di CJIPE potrebbe essere una soluzione eccessivamente rigida e dunque, in fin dei conti, disfunzionale rispetto alla *ratio* dialogica e flessibile di questa forma di giustizia *cooperative*, dall'altro lato è vero che, allo stato attuale, “esistono tante CJIPE quanti sono i *Parquet*”¹⁴⁵.

Infine, tale istituto rischia di essere controproducente proprio dal punto di vista della reintegrazione ambientale, potendosi rivelare uno strumento solo scarsamente ripristinatorio. Diversamente da quanto avviene nella transazione *ex art. L 173-12 C. env.*, infatti, l'art. 41-1-3 C. proc. pén. non menziona la *remise en l'état des lieux* tra le obbligazioni eventualmente oggetto di accordo tra le parti. Per arrivare all'imposizione di misure ripristinatorie in capo alla persona giuridica coinvolta nelle negoziazioni, dunque, si è proposto di far leva sull'obbligo (anch'esso, però, soltanto eventuale!) di regolarizzazione della situazione violativa di leggi o regolamenti nell'ambito di un *compliance programme*¹⁴⁶. A nostro avviso, tuttavia, tale obbligo è più “interno” che “esterno”, riguarda cioè più la struttura operativa e le prassi gestorie dell'ente che i luoghi danneggiati dall'illecito. Pertanto, ci pare più pertinente ritenere che tale obiettivo ripristinatorio possa essere raggiunto per il tramite dell'obbligo (ancora, solo

¹⁴³ SAOUID, *La progression des pôles régionaux spécialisés en matière environnementale vers un paradigme de négociation*, in *AJ pénal*, mai 2024, p. 249 ss. (p. 251).

¹⁴⁴ Lo riportano FILHOL, HARWOOD, COELHO PAIS, *La CJIPE Nestlé Waters ou l'illustration d'une politique pénale et d'une compliance en construction*, in www.dallozactualité.fr, 30 septembre 2024.

¹⁴⁵ BECUE – PITTI-FERRANDIV, *Bilan de deux ans de CJIPE: une réponse pénale négociée insuffisamment dissuasive en l'état*, in www.actu-environnement.com, 12 janvier 2024.

¹⁴⁶ DETRAZ, *La généralisation de la remise en état en droit pénal de l'environnement*, in *Dr. pén.*, 11/2023, étude n°22, par. 28.



eventuale!) di riparazione del danno ecologico risultante dal reato (n° 3): da effettuarsi, beninteso, in natura, secondo le disposizioni della legge sulla responsabilità ambientale in ordine alla riparazione primaria, complementare e compensativa.

In tal senso sembra deporre innanzitutto il fatto che, ai sensi dell’art. 41-1-3 C. proc. pén., tale riparazione da parte dell’ente deve anch’essa essere effettuata “*sotto il controllo*” dei “*competenti servizi del Ministero dell’economia e dell’Ufficio francese della biodiversità*”, di cui invece non ci sarebbe bisogno qualora la riparazione in questione fosse pecuniaria.

Di contro, la previsione di un limite massimo di tre anni per la riparazione del danno, se certamente apprezzabile nella sua funzione contenitiva dell’esigibilità di un *post factum* corporativo, sembra invece distonica rispetto a un obiettivo realmente ripristinatorio, considerando anche la possibile latenza del pregiudizio.

Infine, anche la realtà applicativa dell’art. 41-1-3 C. proc. pén. sembra confermare tali considerazioni. Delle ventisette CJIPE a oggi validate, infatti, in nove casi l’ente è stato obbligato a ripristinare i luoghi danneggiati dal reato a titolo di *réparation en nature du préjudice écologique*. Di queste vicende, quattro erano di competenza della Procura presso il Tribunale di Puy-en-Valay (con avvicendamento di due diversi *Procureurs*), in relazione a fatti di inquinamento di acque superficiali tramite lo sversamento di sostanze dannose; di tali fatti si è occupata, in un caso, anche la Procura presso il Tribunale di Cherbourg-en-Cotentin. Due casi, invece, riguardavano fatti di alterazione di habitat protetti (Procura di Lons-le-Saunier e Procura di Besançon) e uno era relativo a un abbandono di rifiuti in acqua (Procura di Nancy)¹⁴⁷. In un caso è stato chiesto che l’esecuzione delle misure di ripristino fosse oggetto di un monitoraggio scientifico; in quattro casi l’ente ha dovuto creare un fondo vincolato alla riparazione in natura del danno ambientale. Nella CJIPE che ha recentemente visto coinvolta la società Nestlé Waters Supply Est SAS (Procura di Épinal), infine, è stato previsto un dettagliato ed esteso piano di “riparazione in natura del pregiudizio ecologico” che prevede

¹⁴⁷ La riparazione in natura è consistita in azioni di: ripopolazione faunistica e ripristino delle rive del fiume (Établissements Borie); ripristino della continuità ecologica del corso d’acqua e sua valorizzazione a fini turistici (SICTOM Velay-Pilat); ripopolazione dello stagno (SARL Bonnot); ripristino della vegetazione riparia e installazione di alberi e arbusti (SCEA Mirabelle); bonifica del ruscello tramite raccolta dei rifiuti (Communauté de Communes Lacs et Montaignes de Haut-Doubs); restauro morfologico del corso d’acqua (SNCF Réseau); ripristino dell’ecosistema da definirsi ulteriormente (CAPEV); rinaturalizzazione e restauro della continuità ecologica fluviale (Société coopérative agricole Les maîtres laitiers du Cotentin).



varie forme di ripristino dei luoghi e dei corsi d'acqua, ivi inclusi quelli che attraversano territori non appartenenti alla società¹⁴⁸.

In sette di queste CJIPE la riparazione in forma specifica si è sommata a un risarcimento per equivalente a beneficio di realtà associative attive sul territorio interessato¹⁴⁹ (in un caso meramente simbolico) e ad ammende molto eterogenee nella loro entità; in un solo caso, invece, l'ammenda è stata esclusa in ragione della volontà del Pubblico ministero di prioritizzare le misure di riparazione in natura del pregiudizio ecologico, la regolarizzazione e la riparazione dei danni subiti dalle parti¹⁵⁰.

Al di là di questi casi virtuosi, le ulteriori convenzioni restituiscono invece l'immagine più di uno strumento punitivo-reattivo che di un "dispositivo di responsabilizzazione dell'impresa"¹⁵¹ a contenuto ripristinatorio e preventivo, e secondo proporzioni molto diverse a seconda delle circostanze del caso di specie. In particolare, talvolta il tema del ripristino è stato scartato per motivi tecnici, in quanto impossibile e pericoloso per l'ecosistema (due casi) ovvero non è stato in alcun modo affrontato (otto casi); in tre casi si è affermato che "*alla luce della natura dei fatti e dell'assenza di domanda in tal senso, la riparazione del pregiudizio ecologico o l'indennizzo delle vittime appare privo di oggetto*". Le ammende oscillano tra 5.000 e 140.000 euro, mentre la "CJPE Nestlé Waters" stabilisce un'ammenda di due milioni di Euro;

¹⁴⁸ Innalzamento dei livelli d'acqua; attività di silvicoltura; ripristino delle zone umide esistenti e creazione di nuove zone umide; rafforzamento della rete agroforestale; rafforzamento della rete marittima al fine di migliorare l'habitat del tritone crestato. Questa convenzione, peraltro, presenta una duplice peculiarità. Per un verso non è stato possibile stabilire, nemmeno in ipotesi, un legame di causalità tra i fatti rimproverati alla società e le differenti forme di deterioramento della qualità delle acque nel Dipartimento dei Vosges constatati dall'OFB: sicché, come chiarito dal Procuratore, con la sua attività ripristinatoria la Nestlé "*riafferma il suo ruolo fondamentale nella gestione delle risorse acquifere nel Dipartimento, nonché il suo legame al territorio e il suo impegno nella preservazione della qualità dell'acqua e dell'ambiente*" (p. 12). Per altro verso, il ripristino concordato costituisce per la società non già un'obbligazione di risultato bensì "*un'obbligazione di mezzi rinforzata*", alla luce del fatto che per realizzare lavori di ripristino così imponenti sarà necessario sia "*il sostegno tecnico dell'OFB*", sia specifiche autorizzazioni amministrative da parte delle autorità amministrative locali (p13).

¹⁴⁹ Ai sensi dell'art. R 15-33-60 C. proc. pén., il Pubblico ministero deve infatti "*informare con ogni mezzo la vittima*" e, se costei è identificata, comunicarle la decisione di proporre la conclusione di una CJIPE e il termine entro il quale la vittima deve far eventualmente pervenire ogni elemento utile a stabilire la natura e l'ampiezza del proprio pregiudizio (tuttavia, fanno notare BECUE – PITTI-FERRANDIV, *Bilan de deux ans de CJIPE*, cit., il mancato adempimento di tale obbligo non è sanzionato in alcun modo).

¹⁵⁰ CJIPE conclusa nel marzo del 2024 tra la società lattiera *Société coopérative agricole Les maîtres laitiers du Cotentin* e la Pubblico ministero presso il Tribunale di Cherbourg-en-Cotentin.

¹⁵¹ TRICOT, *Utilité et spécificités de la responsabilité pénale des personnes morales en matière environnementale*, in *Rev. justice actualités*, 5/2023, p. 91 ss. (p. 96).



e solo in tredici delle ventisette convenzioni totali sono stati esplicitati i criteri aggravanti o diminuenti l’ammenda.

In definitiva, l’attuale configurazione normativa e applicativa dello strumento negoziale in questione non pare sufficiente ad assicurare quella “ricerca sistematica” della *remise en l’état des lieux* menzionata dalle circolari del Ministero della Giustizia e incentivata dalla più recente Direttiva. Al netto delle ipotesi di impossibilità tecnico-giuridica di ripristinare, infatti, le potenzialità ripristinatorie della CJPE – solo implicitamente comprese nel disposto dell’art. 41-1-3 C. proc. pén. – non sono sufficientemente valorizzate né uniformemente applicate nella dimensione *in action* della norma. Occorre dunque ripensare l’istituto in senso più riparatorio-preventivo che punitivo, facendo del ripristino dello stato dei luoghi il vero “*intérêt public*” della procedura *de qua*: assieme alla regolarizzazione, il ripristino dello stato dei luoghi dovrebbe costituire la prima e immancabile obbligazione oggetto di negoziazione tra Procura e *personne morale*. In alternativa, in caso di impossibilità o inopportunità del ripristino, dovrebbe essere disposto il risarcimento monetario del danno, prevedendo specifici destinatari istituzionali che possano supplire all’eventuale assenza di domanda risarcitoria da parte di un’associazione o di un ente abilitato. Infine, una fonte di rango legislativo dovrebbe sia predisporre una disciplina uniforme dei criteri di valutazione dell’opportunità di accesso alla convenzione nonché di modulazione dell’(eventuale) ammenda da parte del Pubblico ministero, sia indirizzare in senso ambientale i criteri alla luce dei quali l’Autorità giudiziaria è chiamata a vagliare la legittimità del ricorso alla CJPE nonché la proporzionalità delle prescrizioni negoziate.

3.2. Le possibilità ripristinatorie nell’istituto sospensivo dell’*ajournement du prononcé de la peine avec injonction* in materia ambientale: la funzione risocializzante e regolatoria dell’ingiunzione al ripristino

Come accennato, l’*ordonnance* del 2012 ha esteso e sistematizzato il ricorso allo strumento più incitativo di cui il diritto penale francese disponga, ossia l’*ajournement du prononcé de la peine* assortito di *injonction*. L’art. L 173-9 al. 1 C. env. dispone infatti che gli artt. 132-66 fino a L 132-70 C. pén., che dettano la disciplina generale del rinvio dell’irrogazione della pena con ingiunzione, sono applicabili in caso di “*condanna*” (*recte*,



dichiarazione di colpevolezza) di una persona fisica o giuridica in ordine a uno dei reati previsti e puniti al Code dell’ambiente, prevedendo altresì (al. 2) la possibilità di comminare una penalità di mora pari a massimo 3.000 euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ingiunzione; inoltre, un eventuale ricorso in appello contro la decisione di *ajournement* non osta a un’esecuzione in via provvisoria delle attività o misure oggetto dell’ingiunzione¹⁵².

L’utilità di tale istituto in materia ambientale è doppia, consentendo un duplice ordine di adattamento della risposta punitiva al reato.

Sotto a un profilo soggettivo, il rinvio dell’irrogazione della pena è particolarmente allettante per l’imputato qualora possa preludere a una successiva dispensa di pena. In effetti, tale dinamica ingiuntiva potrebbe contribuire a realizzare soprattutto due delle condizioni su cui si fonda l’*ajournement* e che, come visto (v. *supra*, par. 1.2.), se “acquisite” (*acquis*) possono portare a una dispensa di pena. In primo luogo la risocializzazione del reo, perché l’esecuzione di una condotta ripristinatoria *post delictum* può senz’altro contribuire a una presa di coscienza retrospettiva rispetto al disvalore della condotta lesiva e a un’assunzione di responsabilità in senso solidaristico¹⁵³. In secondo luogo, laddove l’ingiunzione abbia un contenuto ripristinatorio, la sua esecuzione potrebbe favorire la condizione di cessazione dell’offesa derivante dal reato (“*trouble résultant de l’infraction*”), costituendo contro-condotta idonea a reintegrare il bene giuridico offeso nonché a riaffermare, seppure *ex post*, il valore tutelato dalla fattispecie incriminatrice violata¹⁵⁴.

Sotto a un profilo oggettivo, poi, l’art. L 173-9 C. env. è suscettibile di rivelarsi particolarmente utile laddove il *facere* oggetto dell’ingiunzione consista proprio nel ripristino dello stato dei luoghi danneggiati dal reato, poiché in tal caso all’inutilità di una pena si somma il raggiungimento dell’obiettivo di tutela (*ex post*) della matrice o dell’ecosistema offeso. E

¹⁵² GUIHAL – FOSSIER – ROBERT, *Droit répressif de l’environnement*, cit., p. 158.

¹⁵³ Così, rispetto alla materia ambientale (nell’ordinamento italiano) DOVA, *Vi è spazio per una pena prescrittiva-reintegratoria in materia ambientale?*, in *LexAmbiente*, 1/2021, p. 18 ss. (p. 25); RUGA RIVA, *Bonifica e ripristino nel diritto penale dell’ambiente. Il ruolo delle condotte riparatorie nelle dinamiche della punibilità e la natura degli obblighi ripristinatori*, in PALIERO (a cura di), *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, Milano 2018, p. 719 ss. (p. 739); BISORI, *Gli istituti ripristinatori nel diritto penale ambientale*, in GRASSI, CECCHETTI, ANDRONIO (a cura di), *Ambiente e diritto*, vol. II, Firenze 1999, p. 597 ss. (p. 616).

¹⁵⁴ Sulla condotta riparatoria come “osservanza, sia pur tardiva, di quello stesso precetto che è stato violato” PADOVANI, *Il traffico delle indulgenze. «Premio» e «corrispettivo» nella dinamica della punibilità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1986, p. 399 ss. (p. 409).



infatti, a conferma dell'importanza di un'ingiunzione ripristinatoria, l'art. L 231-4 C. env., introdotto dalla legge *Climat et résilience* del 2021, dispone che, con riferimento ai reati di cui agli artt. L 173-3 C. env. (esercizio di un'attività senza autorizzazione) e L 231-1 fino a L 231-3 C. env. (delitti di inquinamento, sia generale che attraverso rifiuti, con l'aggravante di "ecocidio" qualora commessi intenzionalmente), "il Tribunale può imporre al condannato di procedere alla restaurazione dei luoghi nell'ambito della procedura prevista all'art. L 173-9".

Tuttavia, diversamente da quanto avviene in altre disposizioni che espressamente conferiscono all'ingiunzione un contenuto ripristinatorio (per esempio l'art. 571-25 C. env. in materia di ICPE), l'art. L 173-9 C. env. non dispone che l'ingiunzione giurisdizionale ambientale consista necessariamente in una *remise en l'état des lieux*. Tale eventualità è però è presa in considerazione e disciplinata con particolare *favor* dal legislatore. La più volte menzionata legge n°2020-1672 del 24 dicembre 2020, infatti, ha introdotto un secondo capoverso nell'art. L 173-9 al. 1 C. env., a mente del quale "in deroga all'art. 132-60 del Codice penale, quando è fatta applicazione dell'art. L 173-5 n° 2 del presente Codice, la decisione sulla pena interviene entro due anni dalla decisione sull'aggiornamento". Non solo, dunque, l'art. L 173-9 C. env. rinvia espressamente all'obbligo di ripristino ex art. 173-5 C. env. (su cui v. *infra*, par. 3.3.1.), così fornendo un utile addentellato alla decisione del giudice di ingiungere una *remise en l'état*, ma addirittura estende da uno a due anni il termine previsto dalla disposizione di parte generale menzionata.

A ogni modo, il rinvio all'obbligo di ripristino nell'art. L 173-5 n. 2 C. env., per quanto benvenuto, non pare comunque sufficiente ad assicurare che l'ingiunzione abbia davvero un contenuto e un'efficacia ripristinatori.

Per quanto riguarda il contenuto sarebbe auspicabile prevedere, secondo la scansione fatta propria dalla Direttiva (UE) 2024/1203, che l'ingiunzione avesse obbligatoriamente a oggetto la *remise en l'état des lieux*, salvo inopportunità o impossibilità tecnico-giuridica dell'azione ripristinatoria; nel qual caso – così come nell'ipotesi in cui il predetto termine biennale si riveli insufficiente ai lavori reintegratori¹⁵⁵ – si potrebbero prevedere forme di

¹⁵⁵ Per esempio, nella vicenda esaminata da Crim., 30 ottobre 2007, n°07-80.667, *inédit*, il Tribunale di primo grado aveva rinviato l'irrogazione della pena e ingiunto un ripristino dei luoghi entro dieci mesi, ma la Corte d'appello – rilevato come il termine stabilito in primo grado e addirittura il termine di un anno previsto stesso legislatore (art. L 216-9 C. env., ora abrogato) non potessero essere rispettati, data l'ampiezza dei lavori di



riparazione compensativa o simbolica. A questo processo definitorio dovrebbero senz'altro partecipare enti e autorità dotati di competenze tecniche e conoscenze scientifiche rilevanti.

Quanto all'efficacia dell'azione ripristinatoria oggetto di ingiunzione, a essere problematica è, ancora una volta, la mancata previsione nell'art. L 173-9 C. env. di un'azione di monitoraggio e/o di controllo *ex post* dell'effettività del ripristino eventualmente ingiunto, sicché il giudice non saprà se la prognosi posta a fondamento della decisione di rinviare l'irrogazione della pena fosse corretta. È certo, però, che un eventuale controllo dell'esito ripristinatorio comporterebbe un carico supplementare di lavoro per gli organi giudicanti, che potrebbero quindi non accogliere con favore una simile previsione¹⁵⁶. Per questo motivo, in dottrina si è condivisibilmente ipotizzato di affidare tale compito accertativo a un'autorità amministrativa indipendente che, dotata delle competenze tecniche necessarie, sia poi tenuta a relazionare all'autorità giudicante¹⁵⁷.

3.3. Il ripristino negli istituti punitivi: la “*cessation de l'infraction*” quale nuovo paradigma di risposta al reato?

3.3.1. L'obbligo di ripristino ai sensi dell'art. L 173-5 2° C. env.: pena complementare o misura reale?

Ai sensi dell'art. L 173-5 2° C. env., nel condannare una persona fisica o giuridica in ordine a uno dei reati del Codice dell'ambiente, il giudice penale può “*ordinare, entro un termine che lui stesso decide, misure volte a ripristinare i luoghi offesi dalle condotte incriminate ovvero a riparare i danni causati all'ambiente*”, eventualmente disponendo una penalità di mora per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione (non superiore a 3.000 Euro e per un massimo di un anno) e ordinandone la realizzazione a titolo provvisorio. Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, infine, il giudice penale non è tenuto a definire il contenuto della misura ripristinatoria nel momento in cui ne dispone la realizzazione, bensì

ripristino – aveva infine condannato l'imputato a tre mesi di *emprisonnement* con sospensione condizionale (*sursis*) e a una pena pecuniaria.

¹⁵⁶ Ibid., p. 160.

¹⁵⁷ DETRAZ, *La généralisation de la remise en état en droit pénal de l'environnement*, cit., par. 31.



può delegare tale compito definitorio a soggetti specializzati e tecnicamente competenti, che provvederanno in momento successivo alla sentenza di condanna¹⁵⁸.

La possibilità per l’autorità giudiziaria di imporre una *remise en l’état* era già stata ipotizzata dal progetto preliminare del Codice dell’ambiente risalente al 2000¹⁵⁹ ma, prima della sua messa a sistema nel 2012, l’ordine di ripristino rimaneva confinato a singoli *délits* e *contraventions* ambientali, e solo se commessi da persone fisiche; è inoltre tuttora assente nel Codice penale, dove pure la dottrina auspicava che il ripristino figurasse a titolo di pena complementare¹⁶⁰. Di contro, nel contiguo settore urbanistico l’ordine di rimessa in pristino, *sub specie* rimessa in conformità (*remise en conformité*) ovvero demolizione (*démolition*) delle opere realizzate in assenza o in violazione del titolo autorizzativo, è da tempo disciplinato all’art. L 480-5 del Codice urbanistico (C. urb.) e frequentemente utilizzato nella prassi, tanto che tale disposizione ha rappresentato la piattaforma teorica e applicativa a partire dalla quale si sono sviluppati i principali orientamenti giurisprudenziali in materia di ripristino ambientale, nel silenzio del formante legislativo.

La *remise en l’état* ex art. L 173-5 2° C. env. continua infatti a essere una figura giuridica *sui generis* – la più rappresentativa, forse, del pragmatismo che informa la legislazione e la giurisprudenza d’oltralpe. Nessuno dei testi che disciplina questa forma di ripristino ne chiarisce infatti la natura giuridica, alimentando così l’ambiguità derivante dal fatto che, se dal punto di vista contenutistico tale “misura” si avvicina a una riparazione in natura del danno ambientale, dal punto di vista del suo funzionamento il ripristino è pur sempre “ordinato” dall’autorità giudiziaria in occasione di una condanna penale (dal 2021 anche nell’ambito delle procedure semplificate dell’*ordonnance pénale*, simile alla nostra procedura per decreto penale

¹⁵⁸ Così, con riferimento al ripristino ex art. L 173-5 C. env., Crim., 29 octobre 1975, in *Bull crim.* n°389, pubblicata in *Rev. sc. crim.*, 1985, p. 111 ss., con nota di BOULOC. Rispetto a reati di sversamento in acque dolci o destinate alla piscicoltura di sostanze nocive per i pesci ovvero per la loro catena alimentare (art. L 432-2 C. env.) v. Crim., 5 mai 2015, n° 14-82.177, *inédit*, che non censura il fatto che il contenuto delle attività di ripristino è stato stabilito solo successivamente alla sentenza di condanna da parte dei “servizi tecnici competenti”. In materia di urbanismo, invece, Crim., 25 juin 2019, n° 18-85.417 annulla con rinvio la sentenza d’appello che, a fronte di una moltitudine di capi di imputazione, aveva ordinato la *remise en l’état des lieux* senza precisare a quali dei reati contestati la stessa si riferisse, e aveva inoltre omesso di precisare le attività da realizzare a tale titolo nonché il termine di realizzazione dei lavori.

¹⁵⁹ *Avant-projet de loi relative à l’harmonisation et la simplification du droit de l’environnement*, art. 152-9-2.

¹⁶⁰ LITTMANN-MARTIN M.-J., *Les infractions relatives à l’environnement et la remise en état des lieux ordonnée par le juge pénal*, in M. PRIEUR, C. LAMBRECHT (sous la dir. de), *Les hommes et l’environnement – Quels droits pour le XXI siècle ? En hommage à A. Kiss*, éditions Frison-Roche, Paris 1998, p. 55 ss. (p. 65).



di condanna, art. 495-1 C. proc. pén., e della comparizione previo riconoscimento di colpevolezza, *comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité*, CRPC, art. 495-8 C. proc. pén.)¹⁶¹, se del caso con penalità di mora. Non a caso, lo stesso art. L173-5 C. env. distingue tra “*ripristino dei luoghi*” e “*riparazione del danno ambientale*”, e l’opzione interpretativa consistente nel considerare l’ordine di demolizione o di messa in conformità come una forma di risarcimento del danno in forma specifica¹⁶² è stata rifiutata dalla giurisprudenza a partire dagli anni ’80. Oggi, al contrario, si ammette la possibilità che il ripristino sia “*ordinato*” cumulativamente in sede penale e in sede civile¹⁶³; sempreché, in sede civile, la *remise en l’état* a titolo di riparazione del danno sia stata debitamente sollecitata dalla parte interessata¹⁶⁴. Peraltro, come sottolineato in dottrina, ripristino dei luoghi e riparazione in natura del danno ambientale divergono anche dal punto di vista teleologico: la prima specie riparatoria mira alla cessazione dell’offesa ambientale e al ritorno allo stato *quo ante*, mentre la seconda ha uno scopo compensativo del pregiudizio ecologico sofferto dall’ambiente¹⁶⁵.

Abbandonato il terreno civilistico, dunque, rimangono due possibili interpretazioni.

In primo luogo, la *remise en l’état* potrebbe essere considerata quale pena complementare atipica, sul presupposto che l’elenco delle pene complementari di cui all’art. 131-10 C. pén. non è esaustivo ma meramente indicativo¹⁶⁶. In quanto pena, l’obbligo di

¹⁶¹ Art. 290 della legge n°2021-1104 du 22 août 2021, *climat et résilience*.

¹⁶² Sul carattere indennitario della misura di ripristino, che quindi si trasmette agli eredi del *de cuius* cfr. Crim., 3 février 1965, in *Bull. crim.*, n°3; Crim., 29 avril 1970, in *Bull. crim.* n°149; Crim., 27 mai 1967, in *Bull. crim.* n°162.

¹⁶³ Crim., 8 décembre 2020, n°19-84.245.

¹⁶⁴ Crim., 7 septembre 2004, n° 03-85.465, *inédit*; Crim., 19 novembre 2019, n°18-86.933, *inédit*.

¹⁶⁵ BENEJAT, *Cessation de l’illicite et droit pénal*, in *Rev. interdisciplinaire dr. pén.*, 2011, p. 595 ss. (p. 612); DETRAZ, *La généralisation de la remise en état en droit pénal de l’environnement*, cit., par. 23. Il concetto di pregiudizio ecologico (*préjudice écologique*) ha fatto il suo ingresso nel sistema civile francese, e in particolare negli artt. 1246 – 1252 del Codice civile (*Code civil* – C. civ.), a opera della loi n°2016-1087 du 8 août 2016 *pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages*, in *JORF* n°0184 du 9 août 2016. Consiste in una “offesa significativa agli elementi o alle funzioni degli ecosistemi o ai benefici collettivi che gli uomini traggono dall’ambiente” (art. 1247 C. civ.) e la sua riparazione si effettua prioritariamente in natura (art. 1249 C. civ.), previo esercizio di una *action en réparation* da parte dei soggetti abilitati indicati all’art. 1248 C. civ. Di recente, la Corte d’appello di Bastia ha confermato la sentenza del Tribunale di Ajaccio che, in relazione a un caso di presunta distruzione di specie protetta da parte di un imprenditore edile (tartarughe Hermann), aveva disposto la riparazione del pregiudizio ecologico ex art. 1249 C. civ. dal momento che un’azione di “*regularisation*” era ormai impossibile e quindi non poteva ordinarsi la *remise en l’état des lieux*: cfr. Cour d’appel de Bastia, arrêt n°20224/158 dell’11 settembre 2024 (Rocca), p. 19.

¹⁶⁶ DREYER, *Droit pénal général*, cit., p. 1201. La dottrina ritiene unanimemente che il giudice possa irrogare pene complementari (anche a titolo di pene principali) solo se tale possibilità è prevista e disciplinata dalla fattispecie incriminatrice applicabile nel caso di specie (BOULOC, *Droit pénal général*, 27^{ème} éd., Paris 2021, p.



ripristino potrebbe dunque essere amnistiato e si troverebbe soggetto alle regole sull'estinzione della pena per prescrizione o morte del reo, nonché ai principi di legalità e proporzionalità; la pena ripristinatoria potrebbe, inoltre, essere oggetto di una dispensa o di una sospensione condizionale.

In secondo luogo, il ripristino *ex art. L 173-5 C. env.* può essere considerato non già come una pena ma come una “misura” *lato sensu* amministrativa e *propter rem*, che trae la sua legittimità dalla sua razionalità rispetto allo scopo¹⁶⁷ e al tipo di offese in gioco: in questo scenario, il ripristino come “misura” sfuggirebbe ai predetti principi e regole, nonché a una possibile richiesta di revoca (*relèvement*)¹⁶⁸, agli istituti sospensivi e alla dispensa di pena¹⁶⁹.

Queste due opzioni interpretative si sono a lungo contese il campo, determinando notevoli oscillazioni giurisprudenziali a partire dagli anni '80. La giurisprudenza adotta dapprima una prospettiva ‘mista’, ritenendo che l'obbligo di demolizione o di rimessa in conformità *ex art. L 480-5 C. urb.* abbia il “carattere di una riparazione civile”, ma dando altresì rilievo al contesto repressivo nel quale il Pubblico ministero ne fa domanda¹⁷⁰. Nel decennio successivo, di contro, si afferma l'orientamento, maturato innanzitutto in relazione all'art. L 480-5 C. urb., secondo cui l'obbligo di ripristino è una “*misura a carattere reale destinata a*

519). Sul tema delle pene complementari e del principio di individualizzazione della pena v. da ultimo Conseil constitutionnel, décision n°2024-1096 QPC du 12 juin 2024.

¹⁶⁷ Nella giurisprudenza francese si fa riferimento agli “*imperativi di interesse generale della legislazione in materia urbanistica*” (cfr. *ex multis* Crim., 8 décembre 2020, n°19-84.245, cit.). Simile è il richiamo, nell'ordinamento italiano, alla natura di “*ricomposizione dell'ordine urbanistico della legalità violata e di soddisfazione del prevalente interesse pubblico all'ordinato assetto del territorio*” che caratterizza le sanzioni, anche pecuniarie, previste in materia urbanistica: così di recente (con riferimento all'art. 167 d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 4946 del 3 giugno 2024. Anche nella giurisprudenza italiana, in effetti, l'ordine di demolizione in materia edilizia (art. 31, co. 9, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380) è prevalentemente considerato come una sanzione accessoria di natura meramente amministrativa, a carattere reale e avente una funzione solo ripristinatoria. In tal senso v. *ex multis* Cass. pen., Sez. III, sentenza 7 maggio 2024, n. 17809 (ud. 18 gennaio 2024), secondo cui l'ordine di demolizione grava, dunque, anche sull'attuale proprietario del bene, ancorché estraneo al processo penale. Tale indirizzo interpretativo ha recentemente trovato l'avallo della Corte europea dei diritti dell'Uomo (Sez. I, sentenza *Longo v Italia* del 12 settembre 2024, n°35780/18 – §§ 62 ss.).

¹⁶⁸ OUEDRAOGO, *Les sanctions alternatives et complémentaires aux peines classiques en droit de l'environnement: étude comparative France-Burkina Faso*, in *Rev. jur. env.*, 4/2000, p. 533 ss. (p. 537).

¹⁶⁹ Sottolinea come la possibilità di attivazione di istituti sospensivi della pena sarebbe in contrasto con “l'interesse alla cessazione dell'offesa” VITU, *Chronique de jurisprudence – Droit pénal général (connexité. Peines de substitutions. Solidarité. Urbanisme)*, in *Rev. sc. crim.*, 2/1989, p. 311 ss. (p. 316), il quale propende per una natura mista dell'ordine di ripristino (punitiva e riparatoria/restitutiva).

¹⁷⁰ Crim., 20 janvier 1981, in *Bull. crim.*, 1981, n°26; Crim., 12 janvier 1982, n°81-92.481, in *Bull. crim.*, 1982, n°13; Crim., 31 mai 1988, in *Rev. sc. crim.*, 1989, p. 134, obs. VITU, cit.; Crim., 6 décembre 1983, inédit; Crim., 16 octobre 1984, n°83-94.574, in *Bull. crim.* n°307.



*far cessare una situazione illecita*¹⁷¹ che in quanto tale non può essere inflitto a titolo di pena, né principale né complementare¹⁷²: orientamento che finisce per trascinare e mettere solide radici anche nella materia ambientale, nonostante sporadici atti di resistenza opposti da alcune giurisdizioni di merito¹⁷³.

Si tratta di una definizione funzionale, basata cioè sull'effetto di interruzione/neutralizzazione di una "situazione illecita" che dall'istituto *de quo* promana, piuttosto che sull'orizzonte punitivo entro il quale il ripristino è pur sempre ordinato, nonché sulla possibile onerosità della misura (a maggior ragione laddove si consideri la possibilità di una *astreinte* e di un'esecuzione provvisoria). A ogni modo, tale lettura funzionalista o "reale" è oggi unanimemente affermata in giurisprudenza e ha finito per trovare pieno accoglimento in dottrina – talvolta senza che siano addotte ulteriori spiegazioni¹⁷⁴, talaltra al fine tracciare un chiaro distinguo, in seno all'art. L 173-5 C. env., tra le "*mesures volte al ripristino*" e quelle volte alla "*riparazione del danno ambientale*": solo queste ultime, infatti, presuppongono uno specifico *petitum* risarcitorio e una conseguente caratterizzazione del danno ambientale da parte del giudice. Di contro, le attività di ripristino ordinate in sede penale, per il loro effetto meramente neutralizzante e non risarcitorio, non richiedono un'esatta perimetrazione del "danno", e le stesse misure ripristinatorie possono, come visto, essere definite anche *post* condanna, a opera di soggetti tecnicamente competenti¹⁷⁵.

A questa considerazione può aggiungersi il fatto che la lettura funzionalista o "reale" dell'obbligo di ripristino è, in effetti, in linea con l'interpretazione restrittiva del concetto di

¹⁷¹ A partire dal *revirement* introdotto da Crim., 8 juin 1989, in *Rev. sc. crim.*, 1990, p. 130, obs. BOULON. In seguito, *ex multis*, cfr. Crim., 22 novembre 1990, in *Dr. pén.*, 1991, n° 88; Crim., 14 novembre 1989, n° 88-86.595, in *Bull. crim.*, n° 410, e in *Rev. dr. int.*, 1990, p. 131 s., obs. ROUJOU DE BOUBÉE; Crim., 23 novembre 1994, in *Dr. pén.*, 1995, comm. n°27, obs. ROBERT; Crim., 14 juin 2016, n°15-83.631; Crim., 6 décembre 2016, n° 16-80.581; Crim., 25 octobre 2016, n° 15-87.309; Crim., 24 octobre 2017, n°16-87.178; Crim., 8 décembre 2015, n°15-80.469; Crim., 11 septembre 2018, n°17-86.038; Crim., 2 novembre 2018, n°17-83.186; Crim., 6 novembre 2018, n°17-81.098; di recente Crim., 27 juin 2023, n°22-84.804, in *Bull crim.*

¹⁷² Fondamentale in tal senso Crim., 6 novembre 2012, n° 12-82.449, in *Bull. Crim.*, n° 239 e in *Rev. dr. int.*, 2013, p. 89 ss., obs. ROUJOU DE BOUBÉE; in *JCP G* 2013, p. 144 ss., obs. DREYER; in *Dr. pén.*, 2013, comm. n°8; in *Rev. sc. crim.*, 2013, p. 368 ss.;

¹⁷³ Cass. crim., 22 mai 2013, n° 12-83.846, in *Constr.-Urb.*, 2013, comm. n°116, obs. FÉVRIER, e in *Dr. pén.*, 2013, comm. n° 129, ribadisce l'orientamento maggioritario secondo cui l'obbligo di ripristino è una "*mesura a carattere reale volta a far cessare il reato*", censurando la Corte d'appello di rinvio che lo aveva invece qualificato come vera e propria sanzione penale (CA Bourges, 2ème ch., 2 mai 2013, n° 13/118, in *Rev. sc. crim.*, 2013, p. 824 s., obs. ROBERT, e in *JCP G* 2013, pp. 1101 s.).

¹⁷⁴ LOBÉ LOBAS, *Droit pénal de l'environnement*, Paris 2023, p. 72.

¹⁷⁵ DETRAZ, op. ult. cit., par. 31; BENEJAT, *Cessation de l'illicite et droit pénal*, cit., p. 604.



“libertà personale” *ex art. 66* della Costituzione francese nonché con l’idea non sanzionatoria delle misure di ripristino già affermatasi in seno agli istituti transattivi (v. *supra*, par. 3.1.1.) Tale lettura, inoltre, pur senza essere pienamente confermata, neppure è inficiata dagli artt. 5 e 7 della recente Direttiva che, come visto, si limitano a chiedere la predisposizione di “*sanzioni o misure penali o non penali*” (accessorie, per le persone fisiche) a contenuto ripristinatorio. Ancora, attribuire a tale obbligo una natura reale è funzionale al superamento delle difficoltà poste dal principio di individualizzazione della pena, poiché il contenuto concreto della pena ripristinatoria viene a dipendere più dalle concrete fattezze dell’illecito e delle sue conseguenze che dalle condizioni personali ed economiche del reo¹⁷⁶.

D’altro canto, a sostegno di una natura penale dell’ordine di ripristino può osservarsi che l’art. L 173-5 C. env. è situato nel capitolo del Codice dell’ambiente dedicato alle “*sanzioni penali*” (Capitolo III) e che può essere ordinato solo in caso di *condanna*. In tal senso la possibilità, recentemente introdotta, di ordinare il ripristino anche qualora la condanna sia stata pronunciata nell’ambito di un’*ordonnance pénale* o di una CRPC ci sembra indirettamente confermare la natura penale o almeno punitiva dell’obbligo di ripristino. Prima del 2021, infatti, la giurisprudenza riteneva la *remise en l’état des lieux*, in quanto misura reale, testualmente incompatibile con tali procedure semplificate, dal momento che gli artt. 495-1 e 495-8 C. proc. pén. fanno riferimento solo a *pene* principali o complementari, e non anche a “*misure*” di altra natura.

Sarebbe dunque oltremodo auspicabile un intervento di riforma che – al più tardi in occasione della trasposizione nel diritto francese della recente Direttiva – precisasse la natura giuridica dell’obbligo *ex art. L 173-5 C. env.* nonché la relativa cornice garantistica, soprattutto in reazione alla sua trasmissibilità agli aventi causa e ai terzi proprietari. Inoltre, poiché gli artt. 5 e 7 della Direttiva che stabiliscono che “*l’obbligo di risarcire il danno all’ambiente*” sia subordinato all’ipotesi di ripristino impossibile (per irreversibilità del danno o incapacità del reo di provvedere), il disposto dell’art. L 173-5 C. env. dovrà essere modificato di conseguenza,

¹⁷⁶ LORHO, *Les mesures de démolition ou l’effondrement de l’individualisation de la sanction. L’art baroque du droit pénal*, in *Rev. sc. crim.*, 3/1991, p. 457 ss.; DE JACOBET DE NOMBEL, *Le droit pénal de l’urbanisme*, in *Dr. pén.*, 2014, p. 33 ss. (p. 36); nella dottrina italiana simili considerazioni sono svolte, con riferimento al principio di colpevolezza e alla funzione di prevenzione generale della pena, da PALAZZO, *Principi fondamentali e opzioni politico-criminali nella tutela penale dell’ambiente*, in GRASSI, CECCHETTI, ANDRONIO (a cura di), *Ambiente e diritto*, cit., p. 545 ss. (pp. 571-572).



stabilendo una chiara gerarchia tra ripristino e risarcimento monetario; ciò che, da un punto di vista dogmatico, darebbe al risarcimento del danno una netta impronta punitiva-compensativa.

3.3.2. Il ripristino nell'ambito della pena della *sanction-réparation*: una tipologia sanzionatoria applicabile e auspicabile in materia ambientale?

In un'ottica ancora una volta repressiva anziché premiale, un'ultima possibilità reintegratoria è offerta dalla pena della *sanction-réparation* (art. 131-8-1 C. pén. e art. 131-39-1 C. pén.), della quale, come visto, esiste una lettura civilistica e un'interpretazione (minoritaria) penalistica.

La lettura penalistica dell'istituto (v. *supra*, 1.3.), pur senza dissipare interamente i dubbi e le critiche sulla *ratio essendi* di questa pena (soprattutto rispetto alla sua articolazione con un'azione civile¹⁷⁷ e rispetto all'opportunità di una pena completamente “schiacciata” sulle conseguenze del reato), potrebbe a nostro avviso offrire il destro per sostenere l'utilizzabilità della *sanction-réparation* in ambito ambientale: precisando però sin d'ora che si tratta di un tema, allo stato, meramente teorico, dato che non si rinvengono sentenze di condanna alla *sanction-réparation* per reati ambientali.

In effetti, a favore di questa soluzione militano più argomenti di politica criminale che elementi strutturali della disposizione *de qua*.

Sotto al primo profilo, una valorizzazione della *sanction-réparation* a fronte di offese ambientali è senz'altro in linea con la promozione del ripristino che il Ministero della Giustizia (cautamente) diffonde nelle sue circolari. È pur vero, però, che le stesse circolari non fanno mai menzione di questa tipologia sanzionatoria, nemmeno con riferimento ai reati ambientali commessi da persone giuridiche, rispetto alle quali la *sanction-réparation* potrebbe avere una reale efficacia riparatoria, visti i costi che le attività di ripristino possono comportare.

Sotto al secondo profilo, l'elemento testuale che più dischiude orizzonti ripristinatori nella pena della *sanction-réparation* è la previsione che la riparazione (*remise en état*) possa

¹⁷⁷ Sul dibattito circa la possibilità per il giudice civile di concedere un risarcimento del danno per equivalente a fronte di una condanna alla riparazione monetaria *ex art. 131-8-1 C. pén.* v. FOURNIER, *La peine de la sanction-réparation: un hybride disgracieux (ou les dangers du mélange des genres)*, in MATSOPOULOU (sous la dir.), *Mélanges en l'honneur du Professeur Jacques-Henri Robert*, Paris 2012, p. 285 ss.; GARÇON – PELTIER, *Droit de la peine*, Paris 2019, p. 69 ss.



essere effettuata da un professionista scelto e remunerato dal reo (art. 131-8-1 al. 3 C. pén.): con questa possibilità il legislatore mostra infatti di aver preso in considerazione l'ipotesi di una riparazione complessa e tecnica, come potrebbe appunto essere un ripristino ambientale, e di aver appositamente predisposto una disciplina improntata all'effettività della riparazione.

Di contro, il fatto che l'art. 131-8-1 C. pén. menzioni la “*riparazione di un bene danneggiato dal reato*” sembra di primo acchito costituire un ostacolo testuale a una riparazione dell'ambiente, poiché il “bene” sembra alludere a una *res* su cui insiste un diritto di proprietà individuale. L'obiezione può però essere superata laddove si consideri che l'art. R 131-45 C. pén. (articolo di disciplina dell'art. 131-8-1, di origine governativa) discorre invece di un vero e proprio “*ripristino dei luoghi danneggiati dal reato*” – in ipotesi, dunque, anche ambientale: si potrebbe quindi sostenere, insieme ad autorevole dottrina, che il lemma “bene” impiegato nell'art. 131-8-1 C. pén. è da intendersi in senso ampio, come ogni “cosa” suscettibile di essere danneggiata¹⁷⁸.

Ciò posto, due sono i veri elementi problematici rispetto a un'utilizzabilità della *sanction-réparation* in materia ambientale.

Innanzitutto, la necessità di un previo accordo della vittima per poter procedere a una riparazione *in natura* del “bene” danneggiato: da un punto di vista assiologico, infatti, questa previsione attribuisce al risarcimento *monetario* un ruolo di primo piano evidentemente distonico con le esigenze di tutela proprie della materia ambientale, alimentando così la tesi dell'impalcatura civilistica della pena in questione¹⁷⁹. Ma la necessità di un consenso della vittima rischia di svilire la possibilità ripristinatoria dell'art. 131-8-1 C. pén. anche da un punto di vista operativo, perché – considerando che la riparazione in questione prescinde da una costituzione di parte civile – una “vittima” non sempre è identificabile. È dunque è oltremodo necessaria una disposizione di raccordo che stabilisca le condizioni e le modalità alle quali possa essere considerata “vittima”, ai fini dell'art. 131-8-1 C. pén., un ente istituzionale (per esempio il Ministero dell'ambiente) o un'associazione di difesa dell'ambiente legittimata ad agire in giudizio.

¹⁷⁸ DREYER, *Droit pénal général*, cit., p. 1156; sulla “*remise en état*” nella pena della *sanction-réparation* v. anche DETRAZ, *La généralisation de la remise en état en droit pénal de l'environnement*, cit., par. 10.

¹⁷⁹ BENEJAT, *Cessation de l'illicite et droit pénal*, cit., p. 604.



In secondo luogo, la minaccia di una “pena di pena” in caso di mancata esecuzione della *sanction-réparation* è senz’altro problematica alla luce della complessità, onerosità e lunghezza che le operazioni di ripristino ambientale possono presentare, di talché la pena *sanction-réparation* finirebbe per esibire un’afflittività sproporzionata e incontrollabile.

Per queste ragioni, la pena ripristinatoria *ex art. 131-8-1 C. pén.* soffre dell’ovvia concorrenza esercitata dall’obbligo di ripristino di cui all’art. L 173-5 C. env. che, in quanto “misura a carattere reale” compatibile con una penalità di mora; eseguibile anche provvisoriamente; aggiuntiva a una pena principale; imprescrittibile e non amnistiabile, si rivela uno strumento ben più consentaneo all’obiettivo ripristinatorio rispetto alla *sanction-réparation*.

Occorrerebbe allora una riscrittura in senso ambientale di questa pena, al fine di emanciparla dal suo originario carattere civilistico (riparazione innanzitutto risarcitoria), interpersonale (presenza di una *victime* individuale e consenziente) e fortemente afflittivo (“pena di pena” in caso di mancata riparazione) e adattarla sia alle garanzie penalistiche, sia alle esigenze ripristinatorie proprie del comparto ambientale.

4. Conclusioni

Nel suo complesso, il tentativo del sistema penale francese di adeguare i propri meccanismi procedurali e l’apparato sanzionatorio alla criminalità ambientale e alle forti istanze di giustizia e di effettività della tutela che la stessa suscita non pare sufficiente. Lo studio delle *chances* ripristinatorie offerte dai meccanismi incitativi e dispositivi repressivi del diritto penale ambientale, analizzati altresì all’interno del loro contesto dogmatico e di politica criminale, ha infatti fatto emergere una certa distonia e ambivalenza del sistema sanzionatorio ambientale francese.

Per un verso, forte anche del pragmatismo caratterizza il diritto penale d’oltralpe, il *droit pénal de l’environnement* tende a svincolarsi sempre più dalla “forma” penale e dalle connesse garanzie sostanziali e processuali, risolvendo con piglio pragmatico complesse questioni dogmatiche: così, secondo la giurisprudenza dominante l’ordine di ripristino non è una pena ma una misura reale, in considerazione unicamente del suo effetto “neutralizzante”.



Allo stesso modo, con la CJIPE il legislatore si è mostrato favorevole all'innesto nel sistema processuale di forme di giustizia negoziata estranee alla cultura giuridica francese, e con la *transaction pénale environnementale* ha acconsentito a che, anche in materia ambientale, l'*an* e il *quomodo* della risposta ordinamentale al reato ambientale siano gestiti in prima battuta dalla Pubblica amministrazione interessata, e solo successivamente (omologazione) dal *Procureur de la République*.

Per altro verso, il sistema di tutela predisposto non pare soddisfare le esigenze di effettività della tutela, *ex post*, dell'ambiente. Permangono infatti nel sistema evidenti tracce di un pensiero retributivo, che lega il dischiudersi di *chances* ripristinatorie negli istituti premiali-ingiunzionali più alla meritevolezza soggettiva dell'autore del reato che all'effettiva possibilità di reintegrare l'offesa ambientale. Un simile approccio "meritocratico" si rivela disfunzionale rispetto al prioritario obiettivo di salvaguardia dell'ambiente e, come visto, conduce nella prassi a un utilizzo degli istituti transattivi alla stregua di strumenti o deflativi, idonei alla gestione del contenzioso penale di tenue gravità (transazione penale ambientale), o punitivi, incentrati più sull'inflizione di un'ammenda e sull'ottenimento di informazioni relative alla compagine societaria che sulla prevenzione e il ripristino delle offese ambientali (CJIPE – salvo eccezioni virtuose).

Alla luce di queste criticità è essenziale che, al più tardi alla scadenza del termine per la trasposizione della Direttiva (UE) 2024/1203, l'obiettivo ripristinatorio – che pure è al centro degli interventi di riforma del *droit pénal de l'environnement* a partire almeno dal 2012 – sia perseguito con più nettezza e determinatezza, contestualmente a un'azione di sensibilizzazione dell'opinione pubblica (pure richiesta dal legislatore europeo) rispetto alle molteplici modalità di gestione del contenzioso ambientale e alle soggiacenti questioni strategiche e sistemiche. È vero, infatti, che proprio le molteplici opzioni extra-processuali e gli istituti premiali contribuiscono al basso tasso di *judiciarisation* del contenzioso penale ambientale, così alimentando nell'opinione pubblica l'impressione che questo tipo di criminalità sfugga *tout court* alle maglie della giustizia ovvero sia trattata con immeritata benevolenza.

In tal senso, riteniamo che taluni degli istituti fin qui esaminati debbano essere ulteriormente adattati alle specificità dei reati ambientali, mentre altri debbano essere



completamente ripensati, avendo sempre come obiettivo primario la reintegrazione dell'offesa portata all'ambiente.

Un "semplice" *adattamento* pare proponibile con riguardo al rinvio dell'irrogazione della pena con ingiunzione e agli istituti transattivi. Per implementare la componente reintegratoria di questi ultimi, occorre fare della *remise en l'état des lieux* una prescrizione indispensabile all'interno sia della transazione penale che della CJIPE, specificando altresì i criteri "ambientali" che debbono presiedere alla proposizione, alla negoziazione e alla validazione dell'accordo transattivo.

Di contro, pare opportuno *ripensare* completamente la pena della sanzione-riparazione, perché il suo gigantismo afflittivo, da un lato, e il suo costante ancoraggio a una vittima, dall'altro, la rendono inadatta alla materia ambientale. Anche la *mise en conformité* in quanto pena applicabile alle persone giuridiche (art. 131-39-2 C. pén.) potrebbe essere ripensata e riscritta in senso ambientale, adattandone la componente preventiva e regolativa alle singolarità dei reati ambientali rispetto allo specifico settore di attività della *personne morale*.

Da un punto di vista trasversale, infine, poiché tanto l'inesco del circuito repressivo quanto la definizione del contenuto ripristinatorio della risposta penale al reato ambientale sono tributari degli apporti conoscitivi tecnici provenienti da soggetti terzi, occorrerebbe prevedere innanzitutto un intervento *ex ante* degli agenti pubblici specializzati in materia ambientale (in primo luogo l'*Office français pour la biodiversité*) al fine di consigliare l'autorità giudicante o requirente circa l'opportunità e la possibilità tecnica della misura di ripristino – con opportuno coordinamento con l'alternativa risarcitoria richiesta dalla Direttiva (UE) 2024/1203. In secondo luogo, le autorità amministrative di controllo dovrebbero poter sistematicamente intervenire ai fini di un controllo tecnico *ex post* circa l'esecuzione delle misure di ripristino oggetto di transazione, ingiunzione, obbligo o pena, dovendosi altresì disciplinare puntualmente le ipotesi di incorretta o insufficiente esecuzione, colpevole e incolpevole. Sotto questo profilo spiace quindi che la Direttiva, dopo aver precisato che la stessa "*non impone che un giudice o un organo giurisdizionale sia responsabile anche del monitoraggio dell'esecuzione*" dell'obbligo di ripristino (considerando 42), non abbia colto l'occasione per sancire l'intervento di un esperto e/o di un'autorità amministrativa dotati delle competenze tecniche per assicurarsi della effettività del ripristino, nel "superiore interesse" dell'ambiente.